

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

1999/404/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 maggio 1999, riguardante le disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale** ..... 1

**Disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale a titolo del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea** ..... 2

### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1276/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 28

Regolamento (CE) n. 1277/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ..... 30

Regolamento (CE) n. 1278/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio ..... 32

Regolamento (CE) n. 1279/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera ..... 35

- ★ **Regolamento (CE) n. 1280/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa** ..... 37

- ★ **Regolamento (CE) n. 1281/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i succhi e i mosti di uva** ..... 38

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1282/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 .....	40
* Regolamento (CE) n. 1283/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa ....	43
Regolamento (CE) n. 1284/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98 .....	44
* Regolamento (CE) n. 1285/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, relativo ai titoli d'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) .....	45
* Regolamento (CE) n. 1286/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 951/1999 .....	46
* Regolamento (CE) n. 1287/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1123/1999 .....	48
* Regolamento (CE) n. 1288/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1096/1999 .....	50
* Regolamento (CE) n. 1289/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate ....	52
Regolamento (CE) n. 1290/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98 .....	57
Regolamento (CE) n. 1291/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98 .....	58
Regolamento (CE) n. 1292/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 770/1999 .....	59
* Regolamento (CE) n. 1293/1999 della Commissione, del 18 giugno 1999, relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il terzo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande .....	60
* Regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98 .....	63

*(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)*

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 10 maggio 1999**  
**riguardante le disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'Unione**  
**europea e l'Unione dell'Europa occidentale**

(1999/404/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17,

visto il protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea,

- (1) considerando che il protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione europea elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam;
- (2) considerando che sono stati effettuati, insieme all'Unione dell'Europa occidentale, i lavori preparatori intesi all'elaborazione di siffatte disposizioni;
- (3) considerando che il testo, risultante da tali lavori preparatori svolti con l'Unione dell'Europa occidentale, è idoneo per le disposizioni intese al miglioramento della cooperazione con l'Unione dell'Europa occidentale e dovrebbe quindi essere approvato,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il testo delle disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale a titolo del protocollo sull'articolo 17 del trattato sull'Unione europea è approvato.

Il testo delle disposizioni è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 3*

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 maggio 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

H. EICHEL

---

**DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E L'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE A TITOLO DEL PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO 17 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA**

**I. INTRODUZIONE**

1. L'articolo 17 del trattato sull'Unione europea prevede tra l'altro più stretti rapporti istituzionali con l'Unione dell'Europa occidentale (UEO), in vista di un'eventuale integrazione dell'UEO nell'Unione europea (UE), qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. L'articolo 17 prevede inoltre che il Consiglio in tal caso raccomanderà agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.

Conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 17, il Consiglio dell'UE ha adottato, il 10 maggio 1999, una decisione relativa alle modalità pratiche per la partecipazione di tutti gli Stati membri ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, per i quali l'Unione si avvale dell'UEO.

In precedenza, il 18 novembre 1997, il Consiglio dell'UEO aveva adottato disposizioni corrispondenti alle modalità pratiche di cui all'articolo 17, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, fatto menzionato nella decisione del Consiglio.

2. Il protocollo sull'articolo 17 precisa che l'UE elabora, insieme con l'UEO, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Il Consiglio europeo di Vienna ha invitato il Consiglio a proseguire, d'intesa con l'UEO, l'elaborazione di disposizioni intese ad una cooperazione rafforzata conformemente al protocollo sull'articolo 17, affinché tali disposizioni possano essere applicabili sin dall'entrata in vigore del trattato.

L'UEO (nella dichiarazione in data 22 luglio 1997) ha individuato una serie di misure che potrebbero essere sviluppate in questo contesto. La conferenza intergovernativa del 1996-1997 ha preso atto di questa dichiarazione, che è stata allegata all'atto finale.

3. Conformemente al protocollo sull'articolo 17, l'UE e l'UEO hanno elaborato le seguenti disposizioni intese a migliorare la cooperazione reciproca ispirandosi alla serie di misure di cui alla dichiarazione sopra indicata.

Dette disposizioni costituiscono una serie di misure che potranno essere rivedute e completate tenendo conto dell'esperienza acquisita. L'UE e l'UEO si impegnano a riesaminare tali disposizioni se del caso, e comunque entro un termine massimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di

Amsterdam, segnatamente in base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle loro relazioni.

**II. DISPOSIZIONI**

**A. Miglioramento del coordinamento dei processi consultivi e decisionali dell'UE/UEO, in particolare in situazioni di crisi**

1. Sia l'UE che la UEO sono convinte che, per una migliore e più rapida applicazione pratica dell'articolo 17 del TUE, occorrerà elaborare disposizioni grazie alle quali entrambe le organizzazioni potranno adempiere alle loro funzioni in modo più efficace, soprattutto in situazioni di crisi.
2. Fatte salve le rispettive competenze in ciascun caso pratico, l'UE e l'UEO si avvarranno al massimo delle attuali prassi e procedure e cercheranno, tenendo conto dell'esperienza acquisita, di definire nuove misure di consultazione e di cooperazione.
3. Pertanto l'UE e l'UEO convengono che il «modus operandi» per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3 e l'organigramma allegato, che costituisce una rappresentazione schematica delle diverse tappe procedurali nelle due organizzazioni e delle interconnessioni, di cui all'allegato I, serviranno come modello per il processo decisionale in seno all'UE e all'UEO, quando l'UE si avvale dell'UEO. Esse convengono inoltre che siffatto modello può avere carattere unicamente indicativo, non può contemplare tutti gli elementi di una determinata situazione di crisi e lascia impregiudicati ulteriori miglioramenti dei processi decisionali applicabili.

**B. Convocazione di riunioni congiunte degli organi competenti delle due organizzazioni**

1. L'UE e l'UEO convengono che riunioni congiunte possono rafforzare la cooperazione e saranno convocate ove opportuno:
  - i) in settori in cui la cooperazione tra le due organizzazioni è prevista a titolo dell'articolo 17, del TUE, in relazione a quanto segue:
    - a) l'UEO assiste l'Unione nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune inerenti alla difesa, come indicato all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma;

- b) l'UE si avvale dell'UEO per elaborare e attuare decisioni e azioni dell'UE che hanno implicazioni nel settore della difesa, come indicato all'articolo 17, paragrafo 3;
- ii) in altri settori nei quali gli interessi e le attività dell'UE e dell'UEO convergono e possono giustificare un coordinamento.
2. Ai fini indicati al punto B.1 i), l'UE e l'UEO convengono di proseguire l'attuale prassi della convocazione di riunioni di un gruppo ad hoc UE/UEO, secondo le modalità stabilite.

Saranno seguite le seguenti procedure:

- ciascun paese partecipante è rappresentato da una delegazione unica; la collocazione delle delegazioni segue l'ordine alfabetico, con i nomi dei paesi indicati nella lingua nazionale;
  - le riunioni sono copresiedute conformemente alle norme in vigore in ciascuna delle organizzazioni: per l'UE, la presidenza, assistita dal segretariato generale del Consiglio dell'UE e per l'UEO, il segretariato generale, a fianco della presidenza dell'UEO, a sua volta a fianco della presidenza dell'UE;
  - la Commissione europea è collocata di fronte ai due copresidenti;
  - gli ordini del giorno e i documenti destinati alle riunioni sono diffusi sotto l'autorità della o delle presidenze dell'UE e dell'UEO;
  - un resoconto di ciascuna riunione è elaborato congiuntamente dal segretariato del Consiglio dell'Unione europea e dal segretariato generale dell'UEO ed è diffuso sotto l'autorità della o delle presidenze dell'UE e dell'UEO, come sopra indicato;
  - dopo le riunioni, spetta a ciascuna presidenza introdurre gli eventuali documenti o proposte di decisioni nel processo decisionale della sua organizzazione.
3. Per la gestione di crisi in cui l'UE si avvale dell'UEO o quando le loro attività giustificano un esame a norma del punto B.1 ii), possono essere organizzate, su iniziativa comune delle due presidenze, riunioni congiunte degli organi competenti dell'UE e dell'UEO.

Le modalità e procedure previste per il gruppo congiunto ad hoc si applicheranno mutatis mutandis; la partecipazione rispecchia la formazione adottata in ciascuna organizzazione.

4. La cooperazione verrà rafforzata in particolare mediante:
- una stretta cooperazione tra le presidenze e il personale di ciascuna organizzazione nei settori

del collegamento, dello scambio di informazioni e del coordinamento dei lavori;

- riunioni e contatti regolari tra le presidenze e i segretariati delle due organizzazioni;
- la regolare presentazione di informazioni dalla presidenza dell'UE alle riunioni dell'UEO e dalla presidenza dell'UEO alle riunioni dell'UE;
- la partecipazione di rappresentanti della presidenza dell'UE o dell'UEO alle riunioni e attività corrispondenti dell'altra organizzazione;
- la partecipazione di funzionari di una organizzazione a riunioni dell'altra organizzazione, conformemente alle modalità enunciate ai punti D e G che seguono;
- la possibilità per i rappresentanti dell'UEO di essere inclusi, su iniziativa dell'UE, nella delegazione dell'UE alle riunioni e manifestazioni connesse con paesi terzi, quando debbono esservi trattate questioni aventi implicazioni nel settore della difesa. Possono inoltre essere previsti contatti dell'UE e dell'UEO con paesi terzi, quando le due organizzazioni intrattengono rapporti con questi ultimi.

**C. Armonizzazione, per quanto possibile, della successione delle presidenze dell'UEO e dell'UE, nonché delle norme amministrative e prassi delle due organizzazioni**

1. Il Consiglio dell'UEO ha adottato, il 12 settembre 1997, una decisione (allegato II) che armonizza la successione delle presidenze dell'UEO rispetto alle presidenze dell'UE.
2. In caso di implicazioni di bilancio, l'UE e l'UEO si impegnano, basandosi in particolare sulle opzioni illustrate nel modus operandi e al seguente punto E, a scambiare informazioni affinché in particolare le istituzioni dell'UE dispongano, nel modo più completo possibile e quanto prima, delle opportune stime di bilancio ai fini di una decisione dell'UE che consenta un rapido finanziamento.

**D. Stretto coordinamento delle attività dei servizi del segretariato generale dell'UEO e del segretariato generale del Consiglio dell'UE**

Il segretariato generale del Consiglio dell'UE e il segretariato generale dell'UEO coordinano i loro lavori e cooperano conformemente alle disposizioni dell'allegato III nei settori dello scambio di informazioni, dello scambio di documenti scritti, della partecipazione incrociata a riunioni, della sincronizzazione delle riunioni, delle disposizioni relative alla collocazione nelle sale riunioni e dello scambio e distacco di membri del personale.

**E. Possibilità per gli organi competenti dell'UE, compresa la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme, di ricorrere alle risorse dello Stato maggiore militare, del Centro satellitare e dell'Istituto di studi di sicurezza dell'UEO**

1. Gli organi del Consiglio dell'UE possono, nell'espletamento dei compiti a loro spettanti a norma dell'articolo 17 del TUE, auspicare informazioni, consulenze o altri servizi da parte dell'UEO. Tali richieste saranno trasmesse dalla presidenza del Consiglio dell'UE, o dal segretariato a suo nome, al Consiglio permanente dell'UEO che fornirà a tempo debito istruzioni specifiche o generali.
2. Lo Stato maggiore militare dell'UEO parteciperà alle riunioni congiunte dell'UE e dell'UEO e vi contribuirà. I documenti da esso prodotti possono far parte degli scambi di informazioni tra le organizzazioni, conformemente alle consuete modalità. Lo Stato maggiore militare contribuirà agli scambi UE/UEO necessari alla preparazione, all'attuazione e al monitoraggio delle decisioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del TUE.

Lo Stato maggiore militare organizzerà regolarmente, all'attenzione di rappresentanti dell'UE, riunioni di informazioni relative ad aspetti pertinenti di procedure, piani ed attività dell'UEO; riceverà visite di rappresentanti dell'UE, organizzati su sua o loro iniziativa; comprese visite al Centro situazione. Ricercherà inoltre altre disposizioni con funzionari dell'UE al fine di migliorare lo stato di preparazione ed agevolare la cooperazione, soprattutto sul piano operativo.

3. Il Centro satellitare dell'UEO fornirà all'UE prodotti di interpretazione di immagine, conformemente alle istruzioni e priorità stabilite dal Consiglio dell'UEO. L'UEO e l'UE studiano attualmente varie opzioni per sviluppare ancor più le loro relazioni in questo settore, segnatamente l'opzione che mira a dare alle richieste di lavori dell'UE la stessa priorità accordata agli ordini di lavoro del Consiglio dell'UEO.
4. L'Istituto per gli studi sulla sicurezza dell'UEO, creato il 1° luglio 1990 come organismo sussidiario dell'UEO, ha la missione precipua di contribuire all'affermazione di una identità europea di sicurezza. Esso costituisce una risorsa supplementare per l'UE. Nell'ambito delle sue attività in materia di analisi, ricerca, dibattito e cooperazione con altre istituzioni nazionali e internazionali, tale istituto tratterà temi che secondo l'UE presentano un interesse particolare per i suoi lavori. L'Istituto inviterà sistematicamente rappresentanti dell'UE ai suoi seminari e manifestazioni dello stesso tipo, in particolare al seminario estivo che sarà organizzato nel

1999 in via sperimentale, conformemente ad una decisione del Consiglio dell'UEO relativa allo sviluppo progressivo dell'istituto verso un'accademia europea di sicurezza e di difesa.

5. L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e ogni membro del personale designato da questa persona, inclusa la cellula di programmazione politica e di tempestivo allarme prevista dalla dichiarazione n. 6 allegata al trattato di Amsterdam, nell'esercizio delle loro responsabilità avranno accesso a tutte le risorse dell'UE sopra menzionate.

Inoltre, nel contesto delle disposizioni generali per la cooperazione UEO/UE qui descritte, l'Alto rappresentante può invitare il segretario generale dell'UEO a designare membri del personale dell'UEO per le cellule di lavoro destinate alla discussione di problemi specifici.

**F. Cooperazione nel campo degli armamenti, ove opportuno**

1. L'articolo 17, paragrafo 1, quarto comma prevede che la definizione progressiva di una politica di difesa comune sarà sostenuta, se gli Stati membri lo ritengono opportuno, dalla loro reciproca cooperazione nel settore degli armamenti.
2. La dichiarazione dell'UEO del 22 luglio 1997 comprende, tra la serie di misure che possono essere sviluppate, la cooperazione nel settore degli armamenti, ove opportuno, nell'ambito del gruppo «Armamenti dell'Europa occidentale» (GAEO), quale sede europea per la cooperazione in materia di armamenti, dell'UE e dell'UEO nel contesto della razionalizzazione del mercato europeo degli armamenti e della creazione di un'agenzia europea degli armamenti.
3. L'UE e l'UEO prendono nota degli accordi conclusi tra l'UE e il GAEO. Per accrescere la trasparenza e l'efficacia del coordinamento dei lavori svolti in seno all'UE e in seno al GAEO, tali accordi prevedono scambi informali di informazioni su base più regolare senza che ne sia modificato il carattere informale, in particolare secondo le seguenti modalità:
  - la presidenza del GAEO e la presidenza dell'UE (presidenza del gruppo ad hoc «Politica europea degli armamenti» [Polarm] o il suo rappresentante) nonché la Commissione saranno riconosciute (secondo le rispettive competenze) come punti di contatto e principali canali di comunicazione e saranno appoggiate da contatti tra il segretariato generale del Consiglio e il segretariato degli armamenti del GAEO;

- per quanto riguarda i lavori di interesse reciproco in corso, riunioni di informazioni periodiche secondo le seguenti modalità:
    - la presidenza dell'UE e la Commissione europea, secondo le rispettive competenze, informeranno le commissioni del GAEO per il tramite del presidente dei direttori nazionali degli armamenti;
    - la presidenza del GAEO informerà il gruppo ad hoc «Politica europea degli armamenti» (Polarm), con il concorso se necessario delle Commissioni interessate del GAEO;
  - scambi di informazioni avranno luogo regolarmente sulle attività svolte in seno al gruppo ad hoc «Politica europea degli armamenti» (Polarm) e del GAEO e si appoggeranno sullo scambio di documenti di lavoro in materia e su riunioni tra la presidenza dell'UE e la Commissione europea, secondo le rispettive competenze, e la presidenza del GAEO. I documenti in tal modo scambiati saranno trattati conformemente alle procedure dell'UE e del GAEO applicabili in materia di sicurezza;
  - se il gruppo ad hoc «Politica europea degli armamenti» (Polarm) e il GAEO sono d'accordo, saranno organizzate sessioni informali congiunte sulle questioni inerenti ai loro lavori;
  - possono essere convenute altre modalità di cooperazione tra l'UE e il GAEO per potenziare la cooperazione europea in materia di armamenti.
4. Le questioni inerenti agli armamenti possono pure essere trattate nell'ambito di lavori dell'UE e dell'UEO riguardanti la difesa, ove necessario.

#### G. Cooperazione con la Commissione europea

1. Conformemente alle disposizioni del TUE, la Commissione europea è pienamente associata ai lavori svolti nell'ambito della PESC. Le modalità della cooperazione tra l'UEO e la Commissione sono indicate nell'allegato IV e riguardano tra l'altro lo scambio di informazioni, lo scambio di documenti scritti, la partecipazione incrociata a

riunioni, le disposizioni relative alla collocazione nelle sale riunione e allo scambio di membri del personale.

2. L'UE e l'UEO rilevano che sarà stabilito un modello di accordo finanziario tra la Commissione europea e l'UEO al fine di agevolare l'attuazione pratica e rapida delle decisioni e delle azioni dell'UE che comportano attività dell'UEO a norma dell'articolo 17 e finanziate dalle linee di bilancio appropriate del bilancio generale delle Comunità europee.
3. L'UE e l'UEO osservano che, quando le azioni della Comunità e dell'UEO sono complementari, possono aver luogo scambi e interazioni tra la Commissione europea e l'UEO.

#### H. Accordi in materia di sicurezza

1. Il segretario generale del Consiglio dell'UE e il segretario generale dell'UEO hanno proceduto ad uno scambio di corrispondenza in merito alle norme di sicurezza applicabili al trattamento delle informazioni classificate trasmesse da un'organizzazione all'altra (cfr. allegato V). Tale scambio prevede la libera circolazione, tra i segretariati, delle informazioni necessarie al buon funzionamento delle relazioni UE/UEO ai sensi del TUE.
2. Il presidente della Commissione europea e il segretario generale dell'UEO hanno proceduto ad uno scambio di corrispondenza circa le norme di sicurezza applicabili al trattamento delle informazioni classificate scambiate (cfr. allegato VI). Tale scambio prevede la libera circolazione, tra la Commissione europea e il segretariato generale dell'UEO, delle informazioni necessarie al buon funzionamento delle relazioni UE/UEO ai sensi del TUE.
3. Le disposizioni sopra illustrate lasciano impregiudicati altri scambi di informazioni ufficiali tra le due organizzazioni, eventualmente necessari per l'applicazione delle disposizioni del TUE o eventualmente ritenute necessarie dagli organi competenti di ciascuna organizzazione.

*ELENCO DEGLI ALLEGATI*

- Allegato I* Modus operandi per l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3 del TUE
- Allegato II* Decisione del Consiglio dell'UEO del 12 settembre 1997 sull'armonizzazione della successione delle presidenze dell'UEO e dell'UE
- Allegato III* Cooperazione tra il segretariato generale dell'UEO e il segretariato generale del Consiglio dell'UE
- Allegato IV* Cooperazione tra l'UEO e la Commissione europea
- Allegato V* Scambio di lettere sulle disposizioni in materia di sicurezza tra il segretario generale del Consiglio dell'UE e il segretario generale dell'UEO
- Allegato VI* Scambio di lettere sulle disposizioni in materia di sicurezza tra il presidente della Commissione europea e il segretario generale dell'UEO

## ALLEGATO I

## MODUS OPERANDI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 3 DEL TUE

## SEZIONE A

1. Nell'architettura europea di sicurezza, in fase di definizione, la gestione delle crisi richiederà in ampia misura la partecipazione simultanea di più di un'organizzazione, in particolare l'UE, l'UEO, la NATO, l'OSCE e le Nazioni Unite. I rapporti istituzionali tra l'Unione europea e l'UEO, instaurati con il trattato sull'Unione europea e rafforzati con il trattato di Amsterdam, e il potenziamento della cooperazione istituzionale tra l'UEO e la NATO, consentono un approccio globale europeo alla gestione delle crisi:
  - il trattato di Amsterdam include i compiti di Petersberg; esso stipula che la competenza del Consiglio europeo a definire orientamenti comprende le questioni aventi implicazioni nel settore della difesa e si estende altresì all'UEO per le questioni per le quali l'Unione ricorre a quest'ultima; prevede più stretti rapporti istituzionali tra l'UE e l'UEO, la quale conferisce all'UE l'accesso ad una capacità operativa, in particolare per quanto attiene ai compiti di Petersberg, e aiuta l'UE nella definizione degli aspetti della politica estera e di sicurezza comune inerenti alla difesa;
  - con la creazione di un'identità europea in materia di sicurezza e di difesa nell'ambito della NATO, confermata dalla decisione di Madrid<sup>(1)</sup>, è stato previsto che tale capacità comprenda la facoltà di avvalersi dei mezzi e delle capacità dell'Alleanza atlantica. L'UEO continua a rafforzare i propri collegamenti operativi con la NATO;
  - l'UEO persegue nell'adozione di ulteriori misure intese a rafforzare la sua capacità operativa sia nel contesto del primo e del secondo trattato sia per l'esecuzione di operazioni autonome.
2. Tali disposizioni costituiscono un'applicazione del concetto di istituzioni strettamente collegate che si potenziano reciprocamente. La loro efficacia dipende tuttavia dal miglioramento del coordinamento delle procedure di consultazione e di decisione delle rispettive organizzazioni. Mentre le modalità della cooperazione UEO/NATO nell'ambito delle operazioni condotte dall'UEO con il ricorso ai mezzi e alle capacità della NATO sono attualmente in discussione in seno all'UEO e alla NATO, gli esperti dell'Unione europea e dell'UEO, tenendo conto delle modifiche dei rapporti UE/UEO convenute ad Amsterdam, hanno elaborato congiuntamente lo schema ripreso nell'allegato quale esempio inteso ad illustrare la sequenza della procedura decisionale nell'UE e nell'UEO e le interfacce nelle situazioni di crisi in cui l'UE si avvale dell'UEO al fine di elaborare ed attuare le decisioni e le azioni dell'Unione aventi implicazioni nel settore della difesa, segnatamente per quanto riguarda i compiti di Petersberg. È stato raggiunto un accordo generale sull'opportunità di fondere, in una seconda fase, il presente schema con gli schemi in fase di elaborazione in sede di UEO e di NATO in merito alla loro cooperazione nell'ambito delle operazioni condotte dall'UEO con il ricorso ai mezzi della NATO.

## SEZIONE B

A seguito del dibattito sul suddetto schema sono state tratte le conclusioni riportate in appresso.

**Considerazioni generali**

1. Alla luce delle caratteristiche specifiche delle singole situazioni di crisi nonché della necessità di promuovere la massima rapidità d'azione, appare difficile elaborare una procedura standard intesa a collegare i processi decisionali delle due organizzazioni.
2. Lo schema allegato al presente documento contiene un modello di interazione UE/UEO nell'ambito della gestione delle crisi di cui all'articolo 17.3. Pur conservando il carattere di esempio illustrativo, detto schema dovrebbe servire di orientamento per stabilire le interfacce tra l'UE e l'UEO in una specifica situazione di crisi.
3. L'UE dispone di un'ampia gamma di politiche e di strumenti con cui affrontare i vari aspetti della gestione di una crisi. Per tutta la durata di un'operazione di gestione di crisi ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, l'UE manterrà la responsabilità del quadro politico globale. Questa responsabilità globale, che risulterà ulteriormente rafforzata dal trattato di Amsterdam, dovrebbe rispecchiarsi adeguatamente nelle intese per il potenziamento della cooperazione tra le due organizzazioni nelle situazioni di crisi.

<sup>(1)</sup> Déclaration sur la sécurité et la coopération euro-atlantiques publiée par les Chefs d'État et de Gouvernement participant à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Madrid le 8 juillet 1997.

4. La cooperazione UE/UEO nella gestione delle crisi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 richiederà lo scambio di informazioni classificate, che a sua volta comporta necessariamente il soddisfacimento dei pertinenti requisiti di sicurezza delle due organizzazioni. Gli accordi in materia di sicurezza conclusi tra i segretari generali delle due organizzazioni agevoleranno notevolmente la cooperazione tra l'UE e l'UEO ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3.
5. È stato ritenuto importante stabilire i rispettivi ruoli dell'UE e dell'UEO per quanto attiene ai compiti civili e militari.

*Fase 1: Insorgere di una situazione di crisi e valutazione della crisi*

6. Prima dell'insorgere di una situazione di crisi o all'atto del suo delinearsi, il Consiglio dell'UE e il Consiglio dell'UEO possono esaminare i vari aspetti della situazione a titolo autonomo e alla luce delle rispettive competenze. In considerazione della più ampia gamma di mezzi d'azione di cui dispone l'UE, è probabile che la valutazione più esauriente della situazione e, se necessario, lo sviluppo di un approccio globale per affrontare l'insorgere della crisi abbiano luogo in ambito UE. In tale contesto l'UE ricorrerà all'UEO la quale metterà a disposizione le proprie conoscenze specialistiche nel settore politico-militare nonché i propri strumenti militari ai fini della supervisione e della valutazione della situazione nonché ai fini dello sviluppo degli elementi militari di un approccio globale europeo alla gestione della crisi.
7. Il Consiglio dell'UEO potrà altresì prendere l'iniziativa di adire il Consiglio dell'UE in caso di crisi, fornendo all'UE le valutazioni e opzioni d'azione limitatamente al proprio settore di responsabilità.
8. La partecipazione dei paesi dell'UEO alla preparazione, pianificazione ed esecuzione di operazioni dell'UEO è disciplinata dai pertinenti documenti dell'UEO.
9. Nel quadro della creazione della cellula di programmazione politica e tempestivo allarme della PESC dovrebbero essere previsti, oltre ai punti di contatto esistenti tra i segretariati, collegamenti con il nucleo di pianificazione e il centro situazione dell'UEO, al fine di facilitare la cooperazione tra le due organizzazioni, in particolare nella fase iniziale di una situazione di crisi.
10. Non appena avvenuta la consultazione dei Consigli dell'UE e dell'UEO in merito ad una situazione di crisi, dovrebbero essere attivati appropriati meccanismi di contatto UEO/UE onde agevolare una valutazione congiunta della situazione. Nella maggior parte dei casi sarà normale e utile che l'UEO contribuisca a tali valutazioni congiunte con la propria valutazione della situazione sotto il profilo militare, tenendo conto in particolare della fattibilità dell'operazione in termini di mezzi e di costi. L'UE fornirà la propria valutazione globale della crisi. Tali meccanismi potrebbero comprendere riunioni congiunte a livello di gruppo di lavoro, o se del caso ad un livello più elevato, oppure l'istituzione di un gruppo ad hoc composto di rappresentanti delle due organizzazioni. Su iniziativa delle presidenze, potrebbero essere convocate riunioni ad hoc. Ciascuna presidenza sarebbe competente a proporre il gruppo di lavoro responsabile di tale processo. Fatte salve ulteriori disposizioni istituzionali adottate nell'ambito delle due organizzazioni, i gruppi più adatti parrebbero attualmente il gruppo politico-militare dell'UEO e i pertinenti gruppi regionali e/o il gruppo «Sicurezza» dell'UE.

*Fase 2: Decisione sull'azione e sviluppo di un piano operativo*

11. Rispondendo ad una richiesta dell'UE, se del caso, il Consiglio dell'UEO trasmette all'UE le proprie conclusioni in merito alla fattibilità di un'operazione e alle possibili opzioni al riguardo. Il Comitato politico e il Comitato dei rappresentanti permanenti preparano la decisione del Consiglio dell'UE. In questa fase potrebbero rivelarsi particolarmente utili riunioni congiunte con il Consiglio permanente dell'UEO. Il Consiglio europeo potrà essere consultato e decidere di definire orientamenti allo scopo di garantire un approccio coerente da parte dell'UE e dell'UEO nell'affrontare la crisi. Gli organi competenti di entrambe le organizzazioni agiranno in conformità degli orientamenti così definiti. Il Consiglio «Affari generali» dell'UE adotterà la decisione e il Consiglio dell'UEO, tenendo conto delle pertinenti considerazioni di carattere militare, adotterà quindi le necessarie decisioni.
12. Quanto al grado di precisione della decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, il testo della decisione dovrà essere preciso in merito agli obiettivi senza spingersi sino alla definizione delle modalità di attuazione dell'operazione militare dell'UEO. Attraverso la preparazione preliminare e i contatti tra l'UE e l'UEO sarà perseguita la massima precisione, che faciliterà poi il dialogo tra dette organizzazioni sulle condizioni di esecuzione e completamento dell'operazione. Un'esatta descrizione degli obiettivi della decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 3 agevolerà altresì il processo di conclusione dell'operazione stessa.
13. Quanto alla durata dell'operazione, è stato convenuto che la decisione dell'UE potrà contemplare una clausola di revisione e possibilmente una data limite per la conclusione dell'operazione, tenendo debitamente conto della valutazione sotto il profilo militare ed operativo fornita dall'UEO nonché della necessità di preservare un approccio pragmatico e flessibile nell'azione dell'UEO.

14. Ulteriori disposizioni pratiche per la cooperazione tra le due organizzazioni ai sensi dall'articolo 17, paragrafo 3 potranno essere convenute in termini generali o caso per caso. Le disposizioni relative ad un'operazione specifica potranno essere convenute prima o dopo la decisione di cui al suddetto articolo. Le prassi di lavoro congiunte introdotte nel corso della prima fase potranno dover subire opportuni adeguamenti nella seconda fase.
15. Le due organizzazioni devono definire chiaramente la situazione per quanto riguarda i punti di contatto designati tra loro. I meccanismi esistenti (relazioni tra le presidenze, i segretariati e la Commissione europea) saranno particolarmente importanti e dovrebbero essere utilizzati appieno in caso di crisi. Inoltre, potrebbe essere utile designare punti di contatto ad hoc per ciascun caso specifico onde consentire la possibilità di un'ampia gamma di interventi basati sull'articolo 17, paragrafo 3, tenendo debitamente conto delle norme di ciascuna organizzazione in materia di rappresentanza esterna e delle sue procedure decisionali interne. Detti contatti potrebbero includere il segretariato dell'UEO, il nucleo di pianificazione dell'UEO, la cellula di programmazione politica e tempestivo allarme della PESC e, in funzione della natura dell'operazione, la Commissione europea. Tali disposizioni garantiranno che i suddetti interlocutori siano autorizzati ad agire quale interfaccia tra l'UE e l'UEO.

*Fase 3: Esecuzione, supervisione e conclusione dell'operazione*

16. È stata posta in risalto la necessità di un esauriente scambio di informazioni e di una consultazione particolareggiata tra l'UE e l'UEO dall'inizio alla fine della fase esecutiva. Le modalità di tali scambi dovranno essere stabilite mediante disposizioni pratiche concordate dalle due organizzazioni, come già indicato per la fase 2. Potrebbe essere segnatamente previsto il livello di coordinamento sia a Bruxelles (se necessario a livello del gruppo ad hoc, ad esempio) sia in loco. In funzione della natura dell'operazione, potrà essere necessario stabilire un quartier generale adeguato al contributo e alla presenza delle due organizzazioni, in particolare nel caso di operazioni umanitarie o non militari. Negli altri casi si potrà valutare l'opportunità di integrare un rappresentante dell'Unione europea nel quartier generale delle forze, ad esempio a fini di collegamento e/o di esecuzione di compiti specifici. Per il successo dell'operazione è fondamentale tuttavia che le responsabilità siano chiaramente definite e che sia preservata l'unità del comando. In particolare deve essere soddisfatta l'esigenza che il comandante dell'operazione abbia un'unica linea di comando che conduca al Consiglio permanente dell'UEO.
17. Qualsiasi modifica di rilievo del quadro politico globale contemplato dalla decisione di cui all'articolo 17, paragrafo 3 richiederà di norma un'ulteriore decisione del Consiglio dell'UE nonché ulteriori decisioni di competenza dell'UEO.
18. Il quadro istituzionale (UE/UEO) di un'operazione eseguita in applicazione di una decisione dell'UE basata sull'articolo 17, paragrafo 3 non potrà essere mantenuto oltre il periodo in cui l'UE riterrà siffatta azione necessaria e si avvarrà della cooperazione dell'UEO a tal fine; l'esecuzione dell'operazione militare non dovrebbe avere una durata superiore a quella giudicata adeguata dall'UEO dal punto di vista militare.

Le deliberazioni sulla conclusione dell'operazione, nel contesto di un piano prestabilito o in risposta a nuove circostanze, potranno essere avviate su iniziativa di una delle due istituzioni e dovrebbero essere accompagnate da consultazioni UE/UEO (comprese, se necessario, riunioni congiunte) ai fini del raggiungimento di una visione comune della sostanza e delle condizioni della conclusione.


Mentre spetta al Consiglio dell'UE decidere di por fine all'applicazione di un'azione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, compete all'UEO decidere la strategia di ritirata della corrispondente operazione militare e la sua attuazione, a seguito della decisione del Consiglio dell'UE.

**SCHEMA**

**A. In sorgere di una crisi, valutazione**

**B. Decisione sull'azione e sviluppo del piano operativo**

**C. Esecuzione, supervisione e conclusione dell'operazione**



## ALLEGATO II

**DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UEO DEL 12 SETTEMBRE 1997 SULL'ARMONIZZAZIONE DELLA SUCCESSIONE DELLE PRESIDENZE DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE E DELL'UNIONE EUROPEA**

IL CONSIGLIO,

ricordando la dichiarazione dei ministri dell'UEO del 22 luglio 1997, in particolare la decisione di aggiungere all'elenco delle misure che possono essere sviluppate sin d'ora, conformemente al protocollo sull'articolo 17 del trattato di Amsterdam, la questione dell'armonizzazione, per quanto possibile, della successione delle presidenze dell'UEO e dell'UE,

prendendo nota della proposta della presidenza tedesca contenuta nel documento C(97) 177,

DECIDE:

- 1) Quando la presidenza dell'UE è assunta da un'Alta parte contraente del trattato di Bruxelles modificato, detta parte esercita anche la presidenza dell'UEO.
- 2) In tutti gli altri casi la presidenza dell'UEO è esercitata da un'Alta parte contraente del trattato di Bruxelles modificato secondo l'attuale ordine di successione delle presidenze dell'UEO (definito nella tabella allegata). Nel seguire tale successione le presidenze dell'UEO esercitate in virtù delle disposizioni del punto 1 non sono prese in considerazione.
- 3) La nuova successione di presidenze si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

**Successione delle Presidenze dell'UE e dell'UEO in applicazione della decisione del Consiglio dell'UEO**

1998-2003

	Successione originaria delle presidenze dell'UEO	Successione delle presidenze dell'UE	Nuova successione delle presidenze dell'UEO
I/1998	Grecia	Regno Unito	Grecia
II/1998	Italia	Austria	Italia
I/1999	Lussemburgo	Germania	Germania
II/1999	Paesi Bassi	Finlandia	Lussemburgo
I/2000	Portogallo	Portogallo	Portogallo
II/2000	Spagna	Francia	Francia
I/2001	Regno Unito	Svezia	Paesi Bassi
II/2001	Belgio	Belgio	Belgio
I/2002	Francia	Spagna	Spagna
II/2002	Germania	Danimarca	Portogallo
I/2003	Grecia	Grecia	Grecia
II/2003	Italia		

## ALLEGATO III

**COOPERAZIONE TRA IL SEGRETARIATO GENERALE DELL'UEO E IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UE****1. Scambio di informazioni**

Scambi di informazioni avranno luogo per quanto riguarda gli sviluppi della PESC, segnatamente i settori in cui l'UEO potrebbe essere invitata ad elaborare ed applicare le decisioni dell'Unione aventi implicazioni per il settore della difesa, nei settori in cui l'UE e l'UEO svolgono attività complementari o analoghe e per quanto riguarda le altre attività dell'UEO significative per l'UE, compresa la messa a punto di piani per l'adozione di misure nei settori in cui l'UE potrebbe chiedere un'azione.

I punti di contatto designati in seno ai due segretariati continueranno ad agevolare lo scambio quotidiano di informazioni tra le due organizzazioni.

Avranno luogo riunioni di lavoro periodiche a livello di alti funzionari almeno una volta al trimestre. Ogni segretariato diffonderà una relazione sintetica ed esauriente in seno alla propria organizzazione.

**2. Scambio di documenti scritti**

Si tratta sia di documenti che di messaggi COREU/UEOCOM, anche classificati. Sono state precisate le modalità pratiche necessarie per uno scambio sistematico riguardo a temi di interesse generale per le due organizzazioni sono state precise.

**2.1. Materiale da scambiare**

Lo scambio di documenti scritti riguarda sia i documenti che i messaggi COREU/UEOCOM pertinenti. Fatte salve talune situazioni particolari non trattate dai gruppi indicati in appresso e quando dovranno essere adottate disposizioni specifiche, lo scambio sistematico di documenti scritti avrà luogo come indicato ai punti 2.1.1 e 2.1.2.

**2.1.1. Segretariato dell'UEO**

Il segretariato generale dell'UEO riceverà sistematicamente documenti scritti (su questioni connesse alla PESC) provenienti dai gruppi e organi in appresso:

Organi dell'UE:

- Consiglio europeo;
- Consiglio;
- Comitato dei rappresentanti permanenti (quando i suoi lavori sono pertinenti per l'UE);
- Comitato politico.

Gruppi di lavoro:

- Sicurezza;
- Disarmo globale e controllo delle armi;
- Non proliferazione (delle armi chimiche e biologiche e delle armi nucleari);
- Esportazione di armi convenzionali;
- Nazioni Unite;
- OSCE;
- Balcani occidentali;
- Europa centrale;
- Europa orientale e Asia centrale;
- Medio Oriente/Golfo;
- Mashreq//Maghreb, compreso il gruppo di lavoro ad hoc «Processo di pace in Medio oriente»;
- Africa;
- Asia, Oceania;
- Affari consolari;
- Consiglieri PESC.

Dialogo politico:

— riunioni con i paesi terzi con cui l'UEO organizza parimenti riunioni regolari.

#### 2.1.2. Segretariato del Consiglio dell'Unione europea

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea riceverà sistematicamente i testi concernenti le attività dei gruppi/organi seguenti dell'UEO:

- Consiglio (dei ministri e permanente);
  - Gruppo di lavoro speciale;
  - Gruppo di lavoro del Consiglio;
  - Gruppo politico-militare;
  - Gruppo Mediterraneo;
  - Gruppo Spazio;
  - Ogni gruppo di lavoro istituito dal Consiglio in relazione alle decisioni adottate dal Consiglio dell'UE ai sensi dell'articolo 17 del TUE;
  - Ogni gruppo di lavoro che tratta operazioni umanitarie e missioni di soccorso;
  - Gruppo dei rappresentanti della difesa (quando i suoi lavori sono pertinenti per le attività dell'UE).
- (Per la cooperazione in materia di armamenti, si vedano le modalità nella sezione F).

#### 2.2. Procedure e modalità pratiche

Lo scambio di documenti scritti si svolge attualmente a mano attraverso i punti di contatto designati. Sono state avviate discussioni tra i responsabili dei due segretariati sugli aspetti tecnici dello scambio di documenti scritti, in particolare le opzioni in materia di trasmissione elettronica. La possibilità di trasmissione elettronica verrà esaminata tenendo nel debito conto considerazioni di bilancio e aspetti di sicurezza.

I rappresentanti dei due segretariati potranno avere accesso alle informazioni distribuite o esaminate durante le riunioni o parti di riunioni cui essi partecipano.

#### 2.3. Aggiornamento e sviluppo

I due segretariati esamineranno regolarmente l'elenco degli organi/gruppi dell'UE e dell'UEO per i quali possono essere scambiate informazioni scritte e, se necessario, presenteranno nel processo decisionale delle rispettive organizzazioni proposte congiunte/coordinate intese ad aggiornare e sviluppare tale elenco.

### 3. Partecipazione incrociata alle riunioni dei Consigli dell'UEO e dell'UE

La partecipazione incrociata si applica alle riunioni a livello di gruppi di lavoro nonché per quanto riguarda i punti pertinenti dell'ordine del giorno delle riunioni a livello degli ambasciatori e a livello ministeriale. Il tipo di riunioni che interessano il segretario generale del Consiglio dell'UE e il segretario generale dell'UEO corrisponde, a grandi linee, a quelli definiti nella precedente sezione riguardante lo scambio di documenti scritti.

La partecipazione incrociata richiede altresì l'informazione del segretario e l'accordo della presidenza dell'organizzazione interessata al livello corrispondente. Spetterà in primo luogo ai due segretariati e alle due presidenze garantire caso per caso che le disposizioni riguardanti la partecipazione incrociata funzionano correttamente. È stato convenuto che gli organi/gruppi seguenti di ciascuna organizzazione si presteranno ad una partecipazione incrociata dei due segretariati.

#### 3.1. Segretariato generale dell'UEO

Fatta salva la sua partecipazione ad altri gruppi di lavoro quando sono allo studio questioni che interessano direttamente l'UEO, il segretario dell'UEO potrà partecipare a riunioni o a parti di riunioni, in base all'impostazione illustrata al paragrafo 3, degli organi/gruppi seguenti dell'UE che sono ritenuti particolarmente adatti ad una partecipazione incrociata:

Organi dell'UE:

- Consiglio;
- Comitato dei rappresentanti permanenti (questioni PESC connesse all'attività dell'UEO);
- Comitato politico.

Gruppi di lavoro:

- Sicurezza;
- Disarmo globale e controllo delle armi;
- Non proliferazione (delle armi chimiche e biologiche e delle armi nucleari);
- Esportazione di armi convenzionali;
- Nazioni Unite;
- OSCE;
- Balcani occidentali;
- Tutti gli altri gruppi di lavoro regionali elencati al paragrafo 2.1.1 (quando i loro lavori sono connessi alle attività dell'UEO);
- Affari consolari;
- Consiglieri PESC.

L'UE si avvarrà appieno di tutte le possibilità offerte dall'assistenza di rappresentanti di alto livello dell'UEO a parti di riunioni dell'UE di pertinenza analoga nell'ambito del Consiglio tenute nel contesto PESC. Le modalità dovrebbero prevedere la possibilità di intervento, se necessario, sulla base della reciprocità.

### 3.2. *Segretariato generale del Consiglio dell'UE*

Fatta salva la partecipazione ad altri gruppi di lavoro quando sono all'esame questioni direttamente correlate all'attività dell'UE, il segretario generale del Consiglio dell'UE può partecipare, sulla base dell'impostazione di cui al punto 3, a riunioni o parti di riunioni dei seguenti organi/gruppi dell'UEO, che sono ritenuti particolarmente idonei alla partecipazione incrociata:

- Consiglio (dei ministri e permanenti);
- Gruppo di lavoro speciale;
- Gruppo di lavoro del Consiglio;
- Gruppo politico-militare;
- Gruppo Mediterraneo;
- Gruppo Spazio;
- Ogni gruppo di lavoro istituito dal Consiglio in relazione alle decisioni adottate dal Consiglio dell'UE ai sensi dell'articolo 17 del TUE;
- Ogni gruppo di lavoro che tratta operazioni umanitarie e missioni di soccorso;
- Gruppo dei rappresentanti della difesa (quando i suoi lavori sono pertinenti per le attività dell'UE)

(Per la partecipazione nel settore degli armamenti, si vedano le modalità della sezione F).

### 4. **Disposizioni relative alla collocazione in sede di riunione**

I rappresentanti del segretario generale del Consiglio dell'UE e del segretario generale dell'UEO che assistono alle riunioni dell'altra organizzazione prenderanno posto presso la delegazione della presidenza in carica della loro organizzazione.

Tali rappresentanti possono essere invitati a contribuire al dibattito, o proporsi di contribuire, per il tramite della delegazione della loro presidenza.

**5. Partecipazione alla riunione**

Sarà incoraggiata la partecipazione rispettivamente del segretario generale dell'UEO e del segretario generale del Consiglio dell'UE/Alto rappresentante della PESC alle riunioni dei Consigli a livello ministeriale per questioni nell'ambito della cooperazione UE/UEO secondo i termini del TUE.

**6. Sincronizzazione delle date e dei luoghi di riunione**

Le due organizzazioni, a livello di presidenza e di segretariati, si consulteranno reciprocamente ogni qualvolta sia possibile prima di stabilire il calendario delle riunioni a livello ministeriale o delle riunioni dei gruppi di lavoro interessati, onde garantire la massima sincronizzazione possibile delle date e dei luoghi delle riunioni.

La pratica, recentemente instaurata, di tenere riunioni regolari tra le presidenze e i due segretariati, così come riunioni tra le presidenze entranti di ciascuna organizzazione, contribuirà al conseguimento di questo obiettivo.

Le presidenze dell'UE e dell'UEO favoriranno la maggior sincronizzazione possibile delle date e i rispettivi segretariati assisteranno le presidenze in questo compito.

Inoltre, le presidenze dell'UE e dell'UEO si prefiggono di accrescere la frequenza delle loro riunioni di coordinamento, che in linea di massima potrebbero aver luogo una volta al mese, tra le presidenze e i segretariati rispettivi in modo da seguire da vicino, tra l'altro, le riunioni coordinate UEO-UE, le sedute di informazione, la partecipazione incrociata e lo scambio di documenti.

**7. Scambio e comando di personale**

Lo scambio di funzionari per brevi periodi di formazioni continuerà ad avere luogo regolarmente, in particolare nei settori di interazione tra le due organizzazioni.

I due segretariati apportheranno chiarimenti e riferiranno alla rispettiva organizzazione in merito a questioni connesse a scambi di personale pienamente operativi (aspetti finanziari, giuridici ecc.) allo scopo di dare il via a tali scambi non appena possibile.

**8. Aspetti di sicurezza**

I due segretariati ricercheranno la possibilità di ulteriori miglioramenti alle modalità di cui sopra alla luce dello scambio di lettere tra il segretariato generale dell'UEO e il segretariato generale del Consiglio dell'UE in data 15 aprile 1999 (cfr. allegato V).

**9. Altri aspetti**

L'UE e l'UEO prenderanno in esame la possibilità di invitare rappresentanti dei loro segretariati rispettivi a seminari e altre manifestazioni specifiche eventualmente organizzati.

---

*ALLEGATO IV***COOPERAZIONE TRA L'UEO E LA COMMISSIONE EUROPEA**

Le modalità definite in appresso sono intese ad assicurare una cooperazione tra l'UEO e la Commissione europea, che tenga conto del ruolo di quest'ultima nell'ambito della PESC, quale definito nel TUE. Esse possono altresì applicarsi, se necessario, agli scambi e all'interazione fra la Commissione e l'UEO nei casi in cui le azioni della Comunità e le attività dell'UEO siano complementari.

**1. Contatti regolari**

Fatti salvi i contatti ad alto livello tra la Commissione europea, da un lato, e la presidenza e il segretariato generale dell'UEO dall'altro, si terranno periodicamente riunioni bilaterali nell'intento di promuovere uno scambio efficace delle informazioni ed assicurare la tenuta di consultazioni appropriate. A tal fine i punti di contatto designati in seno alla Commissione e al segretariato generale UEO continueranno ad assicurare lo scambio di informazioni e ad agevolare le consultazioni appropriate. Riunioni di lavoro ad alto livello verranno periodicamente organizzate al fine di riesaminare le possibilità e le esigenze di elaborare modalità di coordinamento supplementari.

**2. Scambio di informazioni**

Sono previsti scambi di informazioni sugli sviluppi della PESC, segnatamente i settori in cui l'UEO potrebbe essere invitata ad elaborare ed attuare decisioni dell'Unione aventi implicazioni nel settore della difesa, laddove l'UE e l'UEO svolgono attività complementari o simili, e per quanto riguarda altre attività pertinenti dell'UEO, ivi compresa l'elaborazione di piani per l'adozione di misure di esecuzione nei settori in cui l'UE potrebbe chiedere lo svolgimento di siffatte azioni.

I punti di contatto della Commissione europea e del segretariato generale dell'UEO continueranno ad agevolare lo scambio quotidiano di informazioni.

**3. Scambio di documenti scritti**

Lo scambio di documenti scritti, ivi compresi i documenti classificati, contempla anche i documenti e i messaggi UEOCOM.

Il Segretariato generale dell'UEO trasmetterà alla Commissione europea documenti scritti attinenti alle responsabilità di quest'ultima ai sensi del TUE, in particolare per quanto riguarda gli organi/gruppi dell'UEO elencati in appresso:

- Consiglio (dei ministri e permanente);
- Gruppo di lavoro speciale;
- Gruppo di lavoro del Consiglio;
- Gruppo politico-militare;
- Gruppo Spazio;
- Gruppo Mediterraneo;
- Ogni gruppo di lavoro istituito dal Consiglio in relazione alle richieste formulate dall'UE ai sensi dell'articolo 17 del TUE;
- Ogni gruppo di lavoro che tratta operazioni umanitarie e missioni di soccorso;
- Gruppo dei rappresentanti della difesa (quando i suoi lavori sono pertinenti per le attività dell'UE).

La Commissione europea trasmetterà al segretariato generale dell'UEO i pertinenti documenti scritti, segnatamente nei casi in cui l'UEO agisce in risposta a decisioni adottate dall'UE a titolo dell'articolo 17. La Commissione trasmetterà inoltre le comunicazioni e le proposte dirette al Consiglio, le decisioni, i programmi, gli studi e le relazioni sulle questioni ritenute di interesse per il segretariato generale dell'UEO.

Lo scambio di documenti scritti avviene tra i punti di contatto designati in seno alla DG I A e al segretariato generale UEO.

Il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea terranno sotto controllo questo scambio di documenti scritti e proporranno aggiornamenti o estensioni se necessario. La possibilità di scambiare documenti per via elettronica sarà esaminata, tenendo debitamente conto delle considerazioni di carattere finanziario e di sicurezza.

#### 4. Partecipazione alle riunioni

L'UEO prende nota del fatto che rappresentanti della Commissione europea faranno parte della delegazione della presidenza dell'UE, ogni qualvolta l'UEO tratterà problemi di competenza della Commissione ai sensi del TUE. Il seguente elenco di gruppi/organi è stato ritenuto particolarmente pertinente per una partecipazione incrociata:

- Consiglio (dei ministri e permanente);
- Gruppo di lavoro speciale;
- Gruppo di lavoro del Consiglio;
- Gruppo politico-militare;
- Gruppo Spazio;
- Gruppo Mediterraneo;
- Gruppo dei rappresentanti della difesa (quando i suoi lavori sono pertinenti per l'attività dell'UE);
- Ogni gruppo di lavoro istituito dal Consiglio in relazione alle richieste formulate dall'UE ai sensi dell'articolo 17 del trattato sull'Unione europea;
- Ogni gruppo che tratta operazioni umanitarie e missioni di soccorso.

Tali rappresentanti possono essere invitati a partecipare, oppure possono proporre, di contribuire alla discussione mediante la delegazione della loro presidenza.

Rappresentanti dell'UEO possono essere invitati dalla Commissione europea a partecipare o possono offrirsi di contribuire alla discussione nelle riunioni dei gruppi interservizio della Commissione elencati in appresso:

- Ex Jugoslavia;
- Politica degli armamenti;
- Mine terrestri anti-persona;
- Ogni gruppo istituito in relazione ad una richiesta formulata ai sensi dell'articolo 17 del TUE.

#### 5. Aspetti inerenti alla sicurezza

Il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea procederanno ad ulteriori rafforzamenti delle modalità contenute nel presente documento che si possono effettuare alla luce dello scambio di corrispondenza tra il segretario generale dell'UEO e la presidenza della Commissione europea in data 30 aprile 1999 (cfr. allegato VI).

#### 6. Aspetti finanziari

La presidenza e il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea avranno come obiettivo di istituire un regime finanziario per facilitare l'attuazione pratica e rapida delle decisioni e delle azioni dell'UE che comportino attività dell'UEO ai sensi dell'articolo 17 del TUE, finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee.

#### 7. Scambi di personale

Il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea esamineranno le possibilità di organizzare visite e scambi di personale di breve durata. La presidenza e il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea esploreranno tutte le possibilità di organizzare visite e scambi ad hoc.

#### 8. Cooperazione nel settore umanitario

L'UEO, in stretta cooperazione con lo Stato maggiore militare e la Commissione europea rafforzeranno la loro cooperazione al fine di assicurare la rapida elaborazione e attuazione da parte dell'UEO di decisioni dell'UE per quanto riguarda le missioni umanitarie ai sensi dell'articolo 17 del TUE.

#### 9. Altri aspetti

Il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea sono invitati ad individuare altri possibili settori in cui istituire contatti più stretti, tenendo conto in particolare degli sviluppi pertinenti nel settore degli armamenti e dello spazio. La Commissione e il segretariato generale dell'UEO inviteranno in principio rappresentanti delle loro rispettive organizzazioni a seminari e manifestazioni ad hoc da essi organizzati.

Le suddette modalità saranno oggetto di costante valutazione e potranno essere modificate in funzione dei futuri sviluppi e delle esperienze acquisite.

## ALLEGATO V

## SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA TRA IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UE E IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UEO

Sig. José Cutileiro  
Segretario generale dell'Unione dell'Europa occidentale  
Rue de la Régence 4  
1000 Bruxelles

Bruxelles, 15 aprile 1999.

Signor Segretario generale,

come Le è noto, la cooperazione tra l'Unione dell'Europa occidentale e l'Unione europea, istituita ai sensi dei trattati di Maastricht e di Amsterdam e delle relative dichiarazioni sull'Unione dell'Europa occidentale in data 10 dicembre 1991 e 22 luglio 1997, prevede lo scambio di informazioni sensibili e/o speciali, denominate informazioni e materiale classificati, tra il segretariato generale dell'UEO e il segretariato generale del Consiglio dell'UE.

Pertanto, per garantire che le classificazioni e le disposizioni in materia di sicurezza delle due organizzazioni siano rispettate nel trattamento delle informazioni e del materiale classificati, è necessario definire modalità di sicurezza appropriate.

Occorre quindi stabilire di comune accordo norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e materiale classificati e assumere l'impegno di assicurarne l'applicazione in seno alle nostre rispettive organizzazioni.

In tale occasione mi consenta di richiamare la Sua attenzione sui seguenti elementi:

- a) modalità pratiche per lo scambio di documenti scritti tra il segretariato generale dell'Unione dell'Europa occidentale e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea sono state adottate (documento 11625/96 del Consiglio) e sono attualmente oggetto di riesame e di aggiornamento.
- b) Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione sulla trasmissione ufficiale di documenti all'Unione dell'Europa occidentale (documento 7026/96 del Consiglio).
- c) La decisione del Consiglio del 27 aprile 1998 stabilisce le modalità secondo cui i funzionari e gli agenti del segretariato generale del Consiglio possono essere autorizzati ad accedere a informazioni classificate in possesso del Consiglio.
- d) La decisione n. 24/95 del segretario generale del Consiglio stabilisce le misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al segretariato generale del Consiglio.
- e) Sono a conoscenza delle norme, misure e procedure stabilite nel regolamento di sicurezza dell'UEO (RS 100) il cui scopo è quello di salvaguardare e proteggere le informazioni classificate dell'UEO.
- f) Prendo atto del fatto che l'Unione dell'Europa occidentale ha concluso accordi di sicurezza con i paesi dell'UEO e con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord.

Tenuto conto di quanto precede,

— esprimo il mio accordo sulle norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e di materiale classificati allegate alla presente lettera;

— mi impegno ad assicurarne l'applicazione in seno al Consiglio dell'Unione europea;

— convergo di tenere sotto costante valutazione l'attuazione delle suddette disposizioni in materia di sicurezza.

Qualora dette disposizioni siano accettabili per il segretariato generale dell'Unione dell'Europa occidentale propongo che Ella voglia darmene conferma per iscritto.

Voglia credere, Signor Segretario generale, ai sensi della mia alta considerazione.

Jürgen TRUMPF

*Allegato*

Signor Jürgen Trumpf  
Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea  
175, rue de la Loi  
1048 Bruxelles

Bruxelles, 15 aprile 1999.

Signor Segretario generale,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 15 aprile 1999 in cui Ella dichiara tra l'altro che:

- come Le è noto la cooperazione tra l'Unione dell'Europa occidentale e l'Unione europea, istituita ai sensi dei trattati di Maastricht e di Amsterdam e delle relative dichiarazioni sull'Unione dell'Europa occidentale in data 10 dicembre 1991 e 22 luglio 1997, richiede lo scambio di informazioni sensibili e/o speciali, le cosiddette informazioni e materiale classificati, tra il segretariato generale dell'UEO e il segretariato generale del Consiglio dell'UE.
- Per garantire che le classificazioni e le disposizioni in materia di sicurezza delle due organizzazioni siano rispettate nel trattamento delle informazioni e del materiale classificati è necessario definire modalità di sicurezza appropriate.
- Occorre quindi stabilire di comune accordo norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e materiale classificati e assumere l'impegno di assicurarne l'applicazione in seno alle nostre rispettive organizzazioni.

Condivido pienamente tali considerazioni.

Da parte mia desidero ricordare e riconfermare quanto segue:

- a) modalità pratiche per lo scambio di documenti scritti tra il segretariato generale dell'Unione dell'Europa occidentale e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea sono state istituite (CM(96) 22) e sono attualmente oggetto di riesame e di aggiornamento.
- b) Il Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale ha adottato una decisione sulla trasmissione ufficiale di documenti UEO all'Unione europea (CM(96) 24 rev.).
- c) Il regolamento di sicurezza dell'Unione dell'Europa occidentale figura nel doc. RS 100.
- d) L'Unione dell'Europa occidentale ha concluso accordi di sicurezza con i paesi dell'UEO e con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord.
- e) Sono a conoscenza delle norme, misure e procedure stabilite nella decisione del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 1998 (relativa alle modalità secondo cui i funzionari e gli agenti del segretariato generale del Consiglio possono essere autorizzati ad accedere a informazioni classificate in possesso del Consiglio) e nella decisione n. 24/95 del segretario generale del Consiglio relativa alle misure di protezione delle informazioni classificate applicabili al segretariato generale del Consiglio, il cui scopo è di salvaguardare e proteggere le informazioni classificate dell'UE.

Tenuto conto di quanto precede,

- esprimo il mio accordo sulle norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazione e materiale classificati allegate alla presente lettera;
- mi impegno ad assicurarne l'applicazione in seno al Consiglio dell'Unione europea;
- convergo di tenere sotto costante valutazione l'attuazione delle suddette disposizioni in materia di sicurezza.

Le confermo con la presente che le suddette disposizioni sono accettabili per il segretariato generale dell'Unione dell'Europa occidentale.

Voglia credere, Signor Segretario generale, ai sensi della mia alta considerazione.

José CUTILEIRO

*Allegato*

---

*Allegato all'Allegato V***Norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e materiale classificati tra il segretariato generale dell'UEO e il segretariato generale del Consiglio dell'UE**

1. Il segretariato generale del Consiglio dell'UE e il segretariato generale dell'UEO, denominati in appresso «le Parti»:
    - a) proteggono e salvaguardano le informazioni e il materiale classificati forniti dall'altra parte, conformemente alle misure per la protezione delle informazioni e del materiale classificati in vigore nella parte di provenienza;
    - b) mantengono la classificazione di sicurezza istituita dall'altra parte per le informazioni e il materiale da questa proveniente e assicurano di conseguenza la protezione di dette informazioni e materiale classificati;
    - c) si astengono dall'utilizzare dette informazioni e materiale classificati a fini diversi da quelli stabiliti dall'autorità di provenienza e da quelli per cui le informazioni o il materiale classificati sono oggetto di scambio;
    - d) non comunicano tali informazioni e materiale classificati a terzi senza previo accordo dell'autorità di provenienza.
  2. I segretari generali delle parti:
    - a) vigilano a che le disposizioni pertinenti siano applicate dalle parti;
    - b) allorché agiscono per conto e sotto l'autorità dei rispettivi Consigli, sono responsabili delle misure di sicurezza adottate per proteggere le informazioni e il materiale classificati oggetto di scambio.
  3. Le parti si assicurano che tutte le persone poste sotto la loro autorità che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali debbono o possono avere accesso ad informazioni e materiale classificati, siano state oggetto di un'indagine di sicurezza, possiedano un'autorizzazione appropriata e siano state informate accuratamente sulle loro responsabilità in materia di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni e materiale classificati.
  4. Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda le questioni di sicurezza di interesse comune. Organizzano ispezioni reciproche per verificare l'osservanza e l'efficacia delle misure e delle procedure attuate per salvaguardare e proteggere lo scambio di informazioni e materiale classificati.
  5. Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per permettere allo o agli Stati membri interessati di avviare procedimenti giudiziari nei confronti delle persone che, compromettendo le informazioni e il materiale classificati oggetto di scambio, arrecano pregiudizio all'altra parte.
  6. Ciascuna parte può sospendere lo scambio di informazioni e materiale classificati con notifica scritta all'altra parte. Dovranno essere immediatamente avviate discussioni per prendere le misure necessarie al ristabilimento dello scambio di informazioni classificate. Nonostante la cessazione dello scambio, tutte le informazioni e il materiale classificati già oggetto di scambio continuano ad essere protetti, conformemente alle disposizioni di sicurezza della parte di provenienza.
-

*ALLEGATO VI***DI SCAMBIO DI LETTERE IN MATERIA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
TRA IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E IL SEGRETARIO GENERALE  
DELL'UEO**

Sig. Jacques Santer  
Presidente della Commissione europea  
Rue de la Loi, 200  
1049 Bruxelles

30 aprile 1999.

Signor Presidente,

come Le è noto, la cooperazione tra l'Unione dell'Europa occidentale e l'Unione europea, istituita ai sensi dei trattati di Maastricht e di Amsterdam e delle relative dichiarazioni sull'Unione dell'Europa occidentale in data 10 dicembre 1991 e 22 luglio 1997, richiede lo scambio di informazioni sensibili e/o speciali, denominate informazioni e materiale classificati, tra il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea.

Pertanto, per garantire che le classificazioni e le disposizioni in materia di sicurezza delle due organizzazioni siano rispettate nel trattamento delle informazioni e del materiale classificati è necessario definire modalità di sicurezza appropriate.

Occorre quindi stabilire di comune accordo norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e materiale classificati e assumere l'impegno di assicurarne l'applicazione in seno alle nostre rispettive organizzazioni.

In tale occasione desidero richiamare la Sua attenzione sui seguenti elementi:

- a) modalità pratiche per lo scambio di documenti scritti tra il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea sono state adottate (CM(96) 23) e sono attualmente oggetto di riesame e di aggiornamento.
- b) Il regolamento di sicurezza dell'Unione dell'Europa occidentale figura nel documento RS 100.
- c) L'Unione dell'Europa occidentale ha concluso accordi di sicurezza con paesi dell'UEO e con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord.

Sono a conoscenza delle norme, misure e procedure stabilite nella decisione della Commissione C(99) 423 adottata il 25 febbraio relativa alle modalità in base alle quali i funzionari e gli agenti della Commissione europea possono essere autorizzati ad accedere ad informazioni classificate detenute dalla Commissione e nella decisione C(94) 3282 del 30 novembre 1994 relativa alle misure di sicurezza da applicare alle informazioni, elaborate o scambiate nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

Prendo nota del fatto che disposizioni appropriate in materia di sicurezza sono applicate in seno all'unità A.1 della direzione generale IA al fine di permettere di ricevere e detenere informazioni e materiale classificati dell'UEO e mi dichiaro disposto a contribuire alla fissazione di disposizioni analoghe in materia di sicurezza in seno ad altri servizi della Commissione.

Tenuto conto di quanto precede,

- esprimo il mio accordo sulle norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e di materiale classificati allegate alla presente lettera;
- mi impegno ad assicurarne l'applicazione in seno al Consiglio dell'Unione europea;
- convergono di tenere sotto costante valutazione l'attuazione delle suddette disposizioni in materia di sicurezza.

Qualora dette disposizioni siano accettabili per la Commissione europea propongo che Ella voglia darmene conferma per iscritto.

Voglia credere, Signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

José CUTILEIRO

*Allegato*

Sig. José Cutileiro  
Segretario generale dell'Unione dell'Europa occidentale  
Rue de la Régence 4  
1000 Bruxelles

30 aprile 1999.

Signor Segretario generale,

accuso ricevuta della Sua lettera in data 30 aprile 1999 in cui Ella dichiara tra l'altro che:

- la cooperazione tra l'Unione dell'Europa occidentale e l'Unione europea, istituita ai sensi dei trattati di Maastricht e di Amsterdam e delle relative dichiarazioni sull'Unione dell'Europa occidentale in data 10 dicembre 1991 e 22 luglio 1997, richiede lo scambio di informazioni sensibili e/o speciali, denominate informazioni e materiale classificati, tra il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea;
- per garantire che le classificazioni e le disposizioni in materia di sicurezza delle due organizzazioni siano rispettate nel trattamento delle informazioni e del materiale classificati, è necessario definire modalità di sicurezza appropriate;
- occorre quindi stabilire di comune accordo norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e materiale classificati e assumere l'impegno di assicurarne l'applicazione in seno alle nostre rispettive organizzazioni.

Condivido pienamente tali considerazioni.

Da parte mia desidero ricordare e riconfermare quanto segue:

- a) modalità pratiche per lo scambio di documenti scritti tra l'UEO e la Commissione europea sono state istituite (documento del Consiglio UE 11625/96);
- b) decisione della Commissione C(99) 423 del 25 febbraio 1999 relativa alle modalità in base alle quali i funzionari e gli agenti della Commissione europea possono essere autorizzati ad accedere ad informazioni classificate detenute dalla Commissione;
- c) decisione della Commissione C(94) 3282 del 30 novembre 1994 relativa alle misure di sicurezza da applicare alle informazioni, elaborate o scambiate nell'ambito delle attività dell'Unione europea;
- d) sono a conoscenza delle norme, misure e procedure stabilite nel regolamento di sicurezza dell'UEO (RS 100) allo scopo di salvaguardare e proteggere le informazioni classificate dell'UEO;
- e) prendo atto del fatto che l'Unione dell'Europa occidentale ha concluso accordi di sicurezza con i paesi dell'UEO e con l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord.

Dichiaro che disposizioni appropriate in materia di sicurezza sono applicate in senso all'unità A.1 della direzione generale I.A al fine di permettere di ricevere e detenere informazioni e materiale classificati dell'UEO e convengo di tenere sotto costante valutazione la necessità di applicare dette disposizioni in materia di sicurezza in seno ad altri servizi della Commissione.

Tenuto conto di quanto precede,

- esprimo il mio accordo sulle norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e di materiale classificati allegate alla presente lettera;
- mi impegno ad assicurarne l'applicazione in seno al Consiglio dell'Unione europea;
- convengo di tenere sotto costante esame l'attuazione delle suddette disposizioni in materia di sicurezza.

Le confermo con la presente che le suddette disposizioni sono accettabili per la Commissione europea.

Voglia credere, Signor Segretario generale, ai sensi della mia alta considerazione.

Jacques SANTER

*Allegato*

---

*Allegato all'Allegato VI***Norme di sicurezza applicabili allo scambio di informazioni e di materiale classificati tra il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea**

1. Il segretariato generale dell'UEO e la Commissione europea, denominati in appresso «le parti»:
    - a) proteggono e salvaguardano le informazioni e il materiale classificati forniti dall'altra parte, conformemente alle misure per la protezione delle informazioni e del materiale classificati in vigore nella parte di provenienza;
    - b) mantengono la classificazione di sicurezza istituita dall'altra parte per le informazioni e il materiale da questa proveniente e assicurano di conseguenza la protezione di dette informazioni e materiale classificati;
    - c) si astengono dall'utilizzare dette informazioni e materiale classificati a fini diversi da quelli stabiliti dall'autorità di provenienza e da quelli per cui le informazioni o il materiale classificati sono oggetto di scambio;
    - d) non comunicano tali informazioni e materiale classificati a terzi senza previo accordo dell'autorità di provenienza.
  2. Il segretario generale dell'UEO e il presidente della Commissione europea:
    - a) vigilano a che le disposizioni pertinenti siano applicate dalle parti;
    - b) allorché agiscono per conto e sotto l'autorità del Consiglio dell'UEO e della Commissione europea sono responsabili delle misure di sicurezza adottate per proteggere le informazioni e il materiale classificati oggetto di scambio.
  3. Le parti si assicurano che tutte le persone poste sotto la loro autorità che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali debbono o possono avere accesso ad informazioni e materiale classificati, siano state oggetto di un'indagine di sicurezza, possiedano un'autorizzazione appropriata e siano state informate accuratamente sulle loro responsabilità in materia di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni e materiali classificati.
  4. Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda le questioni di sicurezza di interesse comune. Organizzano ispezioni reciproche per verificare l'osservanza e l'efficacia delle misure e delle procedure attuate per salvaguardare e proteggere lo scambio di informazioni e materiale classificati.
  5. Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per permettere allo o agli Stati membri interessati di avviare procedimenti giudiziari nei confronti delle persone che, compromettendo le informazioni e il materiale classificati oggetto di scambio, arrecano pregiudizio all'altra parte.
  6. Ciascuna parte può sospendere lo scambio di informazioni e materiale classificati con notifica scritta all'altra parte. Dovranno essere immediatamente avviate discussioni per prendere le misure necessarie al ristabilimento dello scambio di informazioni classificate. Nonostante la cessazione dello scambio, tutte le informazioni e il materiale classificati già oggetto di scambio continuano ad essere protetti, conformemente alle disposizioni di sicurezza della parte di provenienza.
-

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1276/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 giugno 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-**  
**zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,6
	064	47,0
	999	73,3
0707 00 05	052	73,7
	628	133,7
	999	103,7
0709 90 70	052	59,3
	999	59,3
0805 30 10	382	54,6
	388	56,1
	528	58,8
	999	56,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	74,9
	400	64,7
	508	75,3
	512	85,5
	524	68,4
	528	58,6
	720	88,4
	804	93,9
	999	76,2
	0809 10 00	052
999		170,1
0809 20 95	052	219,1
	064	133,0
	068	139,9
	400	176,9
	616	153,1
	999	164,4
0809 40 05	624	249,2
	999	249,2

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1277/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 giugno 1999**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina**  
**mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,  
considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/1999<sup>(4)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;  
considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU L 133 del 28.5.1999, pag. 17.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE  
— ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n.º 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 du règlement (CEE) n.º 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.º 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A				Categoría C	
Medlemsstat eller region	Kategori A				Kategori C	
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A				Kategorie C	
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους	Κατηγορία Α				Κατηγορία Γ	
Member States or regions of a Member State	Category A				Category C	
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A				Catégorie C	
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A				Categoria C	
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A				Categorie C	
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A				Categoria C	
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A				Luokka C	
Medlemsstater eller regioner	Kategori A				Kategori C	
	U	R	O	U	R	O
België-Belgique		×				
Danmark		×				
España		×				
France						×
Great Britain						
Ireland				×	×	×
Northern Ireland				×	×	×
Österreich		×				

**REGOLAMENTO (CE) N. 1278/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti dei settori delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nei settori delle uova e del pollame per la campagna di commercializzazione 1999/2000, da un lato, i quantitativi di uova e di carni di pollame del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di pulcini sia di uova da cova originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni d'applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98<sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre prevedere pertanto l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame che beneficiano dell'esonero dal dazio o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità.

*Articolo 2*

1. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'aiuto per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità è fissato nell'allegato II.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, in particolare all'allegato, sezione n. 8 e 9.*Articolo 3*

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di materiale di riproduzione di galli e galline originario della Comunità nonché il numero di pulcini e uova da cova per i quali l'aiuto è concesso.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24.4.1998, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000**

*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativo <sup>(1)</sup>
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, esclusi i prodotti della sottovoce 0207 23	36 200 <sup>(2)</sup>
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare	200

<sup>(1)</sup> Peso dei prodotti.

<sup>(2)</sup> Di cui 200 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

---

## ALLEGATO II

## Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in EUR/100 kg)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0207 12 10 9900	25
0207 12 90 9190	25
0207 12 90 9990	25
0207 14 20 9900	} 7
0207 14 60 9900	
0207 14 70 9190	
0207 14 70 9290	
0408 11 80 9100	58
0408 91 80 9100	43

N.B.: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

## ALLEGATO III

## Fornitura alle isole Canarie del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000 – Pulcini e uova da cova

(EUR/100 pezzi)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Importo dell'aiuto
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori <sup>(1)</sup>	100 000	1,5
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori	100 000	1,5

<sup>(1)</sup> Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1279/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 562/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/98 <sup>(4)</sup>, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera; che è necessario stabilire i suddetti quantitativi per i settori delle uova e del pollame per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, prendendo in considerazione le produzioni locali;

considerando che l'applicazione dei criteri di fissazione dell'aiuto comunitario all'attuale situazione dei mercati di questo settore, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali

prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare l'aiuto all'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti dei settori delle uova e del pollame agli importi indicati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1726/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 99.

<sup>(4)</sup> GU L 209 del 25.7.1998, pag. 33.

## ALLEGATO

## PARTE 1

Fornitura alle Azzorre del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000

(EUR/100 pezzi)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Importo dell'aiuto
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori <sup>(1)</sup>	20 000	13
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori <sup>(1)</sup>	100 000	3,60

<sup>(1)</sup> Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

## PARTE 2

Fornitura a Madera del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000

(EUR/100 pezzi)

Codice NC	Designazione delle merci	Numero	Importo dell'aiuto
ex 0105 11	Pulcini da moltiplicazione o riproduttori <sup>(1)</sup>	40 000	5
ex 0407 00 19	Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori <sup>(1)</sup>	0	3,60

<sup>(1)</sup> Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1280/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2814/98<sup>(4)</sup>, reca nell'allegato B un elenco delle varietà di canapa ammesse a beneficiare dell'aiuto; che, conformemente al metodo di cui all'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89, è stato verificato che il tenore di THC (tetraidrocannabinolo) delle varietà di canapa «Bialobrzskie», «Fasamo» e «Juso 14» è inferiore allo 0,2 %; che dette varietà possiedono quindi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa<sup>(5)</sup>,

modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98<sup>(6)</sup>; che occorre pertanto completare l'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 inserendo le succitate varietà;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e per la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89 è completato dalle seguenti varietà: «Bialobrzskie», «Fasamo» e «Juso 14».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 50.

<sup>(5)</sup> GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1281/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 giugno 1999**  
**recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i succhi e i**  
**mosti di uva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, e l'articolo 83,

Il presente regolamento stabilisce modalità d'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti dei codici NC 2009 60 e 2204 30 elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, della tariffa doganale comune delle Comunità europee.

*Articolo 2*

(1) considerando che, a norma dell'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 822/87, per i succhi e i mosti di uve per i quali l'applicazione dei dazi doganali dipende dal prezzo all'importazione, l'esattezza di questo prezzo viene verificata mediante un controllo effettuato su ciascun lotto o mediante un valore forfettario, calcolato per origine e per prodotto in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi d'origine; che occorre stabilire i criteri secondo cui va determinato il regime di controllo da applicare; che le particolarità attuali del sistema d'importazione dei succhi e dei mosti di uva nella Comunità, e in particolare la mancanza di una regolarità di queste importazioni per quanto riguarda sia i quantitativi e la periodicità sia i luoghi d'importazione e l'origine di tali prodotti, non consentono di calcolare valori forfettari all'importazione che siano rappresentativi per verificare l'esattezza del prezzo all'importazione; che in tali condizioni è opportuno verificare questo prezzo su ciascun lotto, tenuto conto del fatto che queste importazioni non hanno un ritmo regolare;

L'esattezza del prezzo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 viene verificata su ciascun lotto.

*Articolo 3*

(2) considerando che il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune deve essere pari al prezzo fob dei prodotti in causa, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale comunitario;

Ai sensi del presente regolamento, per «lotto» si intende la merce presentata sotto la scorta di una dichiarazione d'immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione d'immissione in libera pratica deve concernere esclusivamente merci aventi una stessa origine e un solo codice della nomenclatura combinata.

*Articolo 4*

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

1. Il prezzo all'importazione in base al quale i prodotti di cui all'articolo 1 sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee deve essere pari al prezzo fob del prodotto in causa nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

2. Qualora il prezzo all'importazione non possa essere determinato secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, i prodotti di cui all'articolo 1 sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee in base al valore in dogana determinato conformemente alle disposizioni degli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(3)</sup>.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1282/1999 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1999

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

- (1) considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si collocano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;
- (2) considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente al tonno bianco e al listao per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1998, sia il prezzo di vendita medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2447/97 del Consiglio, dell'8 dicembre 1997, che fissa, per la campagna di pesca 1998, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604<sup>(3)</sup>;
- (3) considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo;

- (4) considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria di trasformazione stabilita nel territorio doganale della Comunità, sono superiori per il listao a quelli venduti e consegnati durante il medesimo trimestre delle tre ultime campagne di pesca; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3759/92 e che occorre quindi limitare, per questo prodotto, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità;
- (5) considerando che, per l'applicazione dei limiti previsti all'articolo 18, paragrafo 4, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori, occorre ripartire i quantitativi ammissibili per aliquota tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1995 al 1997;
- (6) considerando che occorre quindi decidere, per i prodotti di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998, per i prodotti di seguito indicati:

<i>(euro/t)</i>	
Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3759/92
Tonno bianco	159
Listao	3

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU L 340 dell'11.12.1997, pag. 8.

*Articolo 2*

1. Il volume globale per ciascuna specie dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:

— tonno bianco	403,388 t
— listao	10 462,604 t

2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate secondo quanto indicato in allegato.

*Articolo 3*

Le operazioni da prendere in considerazione per determinare il diritto all'indennità sono le vendite fatturate durante il trimestre di cui trattasi, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Emma BONINO

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8.

## ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92, sulla base delle percentuali d'indennità

(in t)

Tonno bianco	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 18, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 18, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
OPAGAC	42,700	39,540	82,240
OPTUC	31,353	29,667	61,020
OP 42 (CAN.)	0,000	71,926	71,926
ORTHONGEL	95,062	93,140	188,202
APASA	0,000	0,000	0,000
MADEIRA	0,000	0,000	0,000
UE - Totale	169,115	234,273	403,388

(in t)

Listao	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 18, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 18, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 18, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
OPAGAC	4 623,156	315,822	4 938,978
OPTUC	4 835,298	330,314	5 165,612
OP 42 (CAN.)	213,318	14,572	227,890
ORTHONGEL	20,747	0,000	20,747
APASA	102,383	6,994	109,377
MADEIRA	0,000	0,000	0,000
UE - Totale	9 794,902	667,702	10 462,604

**REGOLAMENTO (CE) N. 1283/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1280/1999 <sup>(4)</sup>, reca nell'allegato B un elenco delle varietà di canapa che possono beneficiare dell'aiuto; che in seguito alle ultime analisi effettuate nella fase di produzione si è constatato che la varietà «Fedora 19» non produce sistematicamente canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo conforme alla percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 <sup>(6)</sup>; che il superamento di questa percentuale, pur restando

assai ridotto, è un valido motivo per non incentivare la varietà «Fedora 19» che, in ogni caso, non risulta conforme alla nuova percentuale ammissibile a partire dalla campagna 2001/2002;

- (2) considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La varietà «Fedora 19» è soppressa dall'allegato B del regolamento (CEE) n. 1164/89.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla campagna 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

<sup>(4)</sup> Cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1284/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 14 al 17 giugno 1999, è fissata una restituzione massima pari a 310,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 320 del 28.11.1998, pag. 49.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1285/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 giugno 1999**  
**relativo ai titoli d'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari originari degli**  
**Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 30,

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, se il quantitativo globale oggetto delle domande di titolo d'importazione è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione determina il quantitativo restante, che si aggiunge a quello disponibile nel periodo successivo dello stesso anno civile; che è pertanto opportuno determinare il quantitativo disponibile nel

secondo semestre del 1999 per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel corso dei primi dieci giorni del mese di luglio 1999 possono essere presentate nuove domande di titolo per i quantitativi seguenti:

- 1 000 t per i prodotti del codice NC 0402, contingente n. 09.4026,
- 1 000 t per i prodotti del codice NC 0406, contingente n. 09.4027.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 299 del 10.11.1998, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1286/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della seconda gara di cui al regolamento (CE) n. 951/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 951/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 951/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 giugno 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 118 del 6.5.1999, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos (1)	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter (1)	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products (1)	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits (1)	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti (1)	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten (1)	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos (1)	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter (1)	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	Vorder- und Hinterviertel, „compensés“	432
	Vorderviertel	400
	Hinterviertel	450
FRANCE	Quartiers compensés	450
	Quartiers avant	—
	Quartiers arrière	—

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2602/97 (DO L 351 de 23.12.1997, p. 20).

(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 20).

(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23.12.1997, S. 20).

(1) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 20).

(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23.12.1997, p. 20).

(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2602/97 (JO L 351 du 23.12.1997, p. 20).

(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 20).

(1) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 20).

(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2602/97 (JO L 351 de 23.12.1997, p. 20).

(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20) liitteet V ja VII.

(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1287/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1123/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1123/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1123/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto l'8 giugno 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos (*)	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter (*)	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products (*)	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits (*)	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti (*)	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten (*)	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos (*)	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter (*)	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

FRANCE	— Quartiers avant	—
	— Quartiers arrière	—

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

IRELAND	— silverside (code INT 14)	1 206
	— rump (code INT 16)	1 371
	— flank (code INT 18)	—
	— shoulder (code INT 22)	1 001
	— brisket (code INT 23)	—
	— forequarter (code INT 24)	—

(\*) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(\*) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(\*) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(\*) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(\*) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(\*) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(\*) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(\*) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(\*) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(\*) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.

(\*) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1288/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1096/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1096/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1096/1999 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 4 giugno 1999 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 133 del 28.5.1999, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —  
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos (*)	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter (*)	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products (*)	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits (*)	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti (*)	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten (*)	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos (*)	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter (*)	Minimipriser i euro per ton

**Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless  
beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada —  
Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	Flanchet d'intervention (INT 18)	611
DANMARK	Interventionsbryst (INT 23)	600
IRELAND	Silverside (INT 14)	2 828
	Rump (INT 16)	3 001
UNITED KINGDOM	Thick flank (INT 12)	2 550
	Topside (INT 13)	3 174
	Silverside (INT 14)	3 067
	Rump (INT 16)	3 248
	Striploin (INT 17)	5 102
	Forerib (INT 19)	2 705

(\*) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2602/97 (DO L 351 de 23.12.1997, p. 20).

(\*) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 20).

(\*) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23.12.1997, S. 20).

(\*) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σ. 20).

(\*) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23.12.1997, p. 20).

(\*) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2602/97 (JO L 351 du 23.12.1997, p. 20).

(\*) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 20).

(\*) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 20).

(\*) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2602/97 (JO L 351 de 23.12.1997, p. 20).

(\*) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20) liitteet V ja VII.

(\*) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1289/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 18 giugno 1999

**relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in più Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti;

(2) considerando che, fatte salve determinate eccezioni connesse all'impiego particolare al quale i prodotti in parola sono destinati, è opportuno assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(4)</sup>, in particolare i titoli II e III, e dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 770/96<sup>(6)</sup>;

(3) considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

(4) considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle

difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

(5) considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli aggiudicatari sono tenuti a chiedere titoli d'esportazione per il quantitativo loro attribuito, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98<sup>(8)</sup>;

(6) considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

(7) considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reimballaggio di tali prodotti;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per circa:

- 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 2 350 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

<sup>(5)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(8)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni delle zone da «02» a «09» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 565/1999 della Commissione <sup>(1)</sup>.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92.

#### Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 dell'8 luglio 1999.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

7. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Oltre alle esigenze principali previste dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento citato, la domanda di titolo d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

#### Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante telefax a ciascun concorrente.

2. Nei cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, l'aggiudicatario chiede uno o più titoli di esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95 per il quantitativo attribuito. La domanda deve essere accompagnata dal telefax di cui al paragrafo 1 e indicare, nella casella 7, uno dei paesi delle zone menzionate all'articolo 1, paragrafo 2. Inoltre, nella casella 20, la domanda reca la dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n.º 1289/1999]
- Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 1289/1999]
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 1289/1999]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1289/1999]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 1289/1999]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n.º 1289/1999]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 1289/1999]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 1289/1999]
- Produtos de intervenção sem restituição [Reglamento (CE) n.º 1289/1999]
- Interventiotuotteita – ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 1289/1999]
- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 1289/1999).

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 17.3.1999, pag. 3.

*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine di presa in consegna è portato a tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione dei dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli d'esportazione chiesti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, è fissato a 90 giorni.

*Articolo 6*

1. Prima della presa in consegna dei prodotti, l'acquirente costituisce una cauzione destinata a garantire l'esportazione verso i paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'importazione in uno di questi paesi costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è pari per tonnellata:

- per i quarti posteriori non disossati alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellate e 2 000 EUR,
- per i quarti anteriori non disossati alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellate e 1 300 EUR,
- per le carni disossate dei codici da INT 12 a INT 16 e INT 19, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellata e 3 500 EUR,
- per le altre carni disossate, alla differenza tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 800 EUR.

*Articolo 7*

Le autorità competenti possono permettere che i prodotti d'intervento il cui imballaggio è lacerato o insudiciato siano provvisti, sotto il loro controllo e prima della presentazione all'ufficio doganale di partenza per la spedizione, di un nuovo imballaggio dello stesso tipo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*Articolo 8*

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute ai sensi del presente regolamento.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare del controllo T 5 sono completati dalla dicitura seguente:

- Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n.º 1289/1999]
- Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 1289/1999]
- Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 1289/1999]
- Προϊόντα παρέμβασης χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1289/1999]
- Intervention products without refund [Regulation (EC) No 1289/1999]
- Produits d'intervention sans restitution [règlement (CE) n.º 1289/1999]
- Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CE) n. 1289/1999]
- Producten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EG) nr. 1289/1999]
- Produtos de intervenção sem restituição [Reglamento (CE) n.º 1289/1999]
- Interventiotuotteita – ei vientitukea [Asetus (EY) N:o 1289/1999]
- Interventionsprodukt utan exportbidrag (Förordning (EG) nr 1289/1999).

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —  
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (*)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (*)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (*)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (*)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (*)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (*)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (*)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (*)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (*)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (*)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (*)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

FRANCE	— Quartiers avant	2 000
	— Quartiers arrière	2 000

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

IRELAND	— silverside (code INT 14)	200
	— rump (code INT 16)	150
	— flank (code INT 18)	500
	— shoulder (code INT 22)	500
	— brisket (code INT 23)	500
	— forequarter (code INT 24)	500

(\*) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(\*) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).

(\*) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).

(\*) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).

(\*) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).

(\*) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).

(\*) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).

(\*) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).

(\*) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).

(\*) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteen V ja VII.

(\*) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

FRANCE

Ofival

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

County Wexford

Ireland

Tel. (353 53) 634 31, (353 53) 428 42; Telefax (353 53) 428 42

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1290/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 14 al 17 giugno 1999, è fissata una restituzione massima pari a 110,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 320 del 28.11.1998, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1291/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 14 al 17 giugno 1999, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 320 del 28.11.1998, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1292/1999 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 770/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 770/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 14 al 17 giugno 1999, è fissata una restituzione massima pari a 146,50 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 770/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 100 del 15.4.1999, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1293/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 18 giugno 1999

**relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il terzo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 756/99 <sup>(4)</sup>, ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto concerne il regime d'importazione di banane nella Comunità;

(2) considerando che l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2362/98 stabilisce che, se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati, se del caso, in applicazione dell'articolo 14, o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande;

(3) considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98, con il regolamento (CE) n. 1031/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, sono stati fissati dei quantitativi indicativi all'importazione per il terzo trimestre del 1999;

(4) considerando che, per i quantitativi oggetto di domande di titoli e che, secondo il caso, sono inferiori o non superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati per il trimestre di cui trattasi, i titoli sono rilasciati per i quantitativi chiesti; che, tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi chiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi; che è pertanto necessario stabilire una percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo per l'origine e le origini considerate;

(5) considerando che occorre determinare il quantitativo massimo per il quale domande di titoli possono ancora essere presentate, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, tenuto conto delle domande accolte allo scadere del primo periodo per la presentazione delle domande e dei quantitativi disponibili;

(6) considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato per consentire il rilascio dei titoli quanto prima possibile;

(7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per l'importazione di banane, nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, per il terzo trimestre del 1999, sono rilasciati titoli d'importazione:

a) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5277, di 0,6123, di 0,7088 e di 0,8217 per le domande che indicano rispettivamente le origini «Colombiana», «Costa Rica», «Ecuador» e «altri»;

b) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, per una origine diversa dalle origini indicate alla lettera a).

*Articolo 2*

I quantitativi per i quali domande di titoli possono ancora essere presentate, per il terzo trimestre del 1999, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 126 del 20.5.1999, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

*(in tonnellate)*

	Quantitativi disponibili per le nuove domande
Panama	83 388,765
Banane ACP tradizionali	175 520,887

**REGOLAMENTO (CE) N. 1294/1999 DEL CONSIGLIO**

del 15 giugno 1999

**relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 98/326/PESC del 7 maggio 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia<sup>(1)</sup>, la posizione comune 98/374/PESC dell'8 giugno 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia<sup>(2)</sup>, nonché la posizione comune 1999/318/PESC del 10 maggio 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia<sup>(3)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

- (1) i governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia continuano a violare le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuare politiche estreme e criminalmente irresponsabili, compresa la repressione a danno dei cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
- (2) un ampliamento dell'attuale quadro giuridico riguardante il congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia e il divieto di nuovi investimenti nella Repubblica di Serbia accentuerà considerevolmente la pressione su questi governi;
- (3) l'ambito di applicazione delle disposizioni di detto quadro giuridico dovrebbe, pertanto, essere esteso a determinate attività, diverse dai capitali e dalle risorse finanziarie, che possono generare capitali o altre risorse finanziarie per i governi interessati, alle società, imprese, istituzioni ed entità possedute o controllate da detti governi, alle persone che

agiscono per loro conto nonché all'acquisizione o all'aumento di partecipazioni (minoritarie, maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità possedute o controllate dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia;

- (4) le misure contenute nel presente regolamento dovrebbero essere commisurate agli obiettivi perseguiti dal Consiglio per quanto riguarda la crisi del Kosovo ed evitare di ledere gravemente gli interessi della Comunità;
- (5) è necessario prevedere talune deroghe specifiche;
- (6) occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli allegati del presente regolamento e la concessione di autorizzazioni specifiche, al fine di evitare seri danni per il settore in questione, le società o gli interessi comunitari;
- (7) per evitare elusioni del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione nonché opportune misure correttive, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari;
- (8) le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza del presente regolamento;
- (9) sarebbe opportuno autorizzare l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sin dalla sua entrata in vigore;
- (10) è necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento;
- (11) per motivi di trasparenza e di semplificazione, le principali disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1295/98<sup>(4)</sup> e (CE) n. 1607/98<sup>(5)</sup> del Consiglio sono state riprese nel presente regolamento e, pertanto, detti regolamenti possono essere abrogati,

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 10.6.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 178 del 23.6.1998, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU L 209 del 25.7.1998, pag. 16.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) *Governo della Repubblica federale di Jugoslavia*: il governo della Repubblica federale di Jugoslavia a tutti i livelli, le sue agenzie e i suoi organismi, nonché le società, imprese, istituzioni ed entità possedute o controllate da detto governo, comprese tutte le istituzioni finanziarie e le entità pubbliche o collettive registrate nella Repubblica federale di Jugoslavia alla data del 26 aprile 1999, le emanazioni di dette entità e le rispettive filiali e consociate, indipendentemente dalla sede, nonché tutte le persone che agiscono o affermano di agire in nome e per conto degli stessi.
  - 2) *Governo della Repubblica di Serbia*: il governo della Repubblica federale di Serbia a tutti i livelli, le sue agenzie e i suoi organismi, nonché le società, imprese, istituzioni ed entità possedute o controllate da detto governo, comprese tutte le istituzioni finanziarie e le entità pubbliche o collettive registrate nella Repubblica di Serbia alla data del 26 aprile 1999, le emanazioni di dette entità e le rispettive filiali e consociate, indipendentemente dalla sede, nonché tutte le persone che agiscono o affermano di agire in nome e per conto degli stessi.
  - 3) *Capitali*: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi — ma si tratta di un elenco non limitativo — contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fidejussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni.
  - 4) *Congelamento dei capitali*: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio.
- 5) *Possesso di una società, impresa, istituzione o entità*: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una società, impresa, istituzione o entità o detenere una partecipazione maggioritaria.
  - 6) *Controllo di una società, impresa, istituzione o entità*:
    - a) diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una società, impresa, istituzione o entità;
    - b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una società, impresa, istituzione o entità rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;
    - c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una società, impresa, istituzione o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta società, impresa, istituzione o entità;
    - d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una società, impresa, istituzione o entità, sulla base di un accordo concluso con detta società, impresa, istituzione o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, sempreché la legge che disciplina detta società, impresa, istituzione o entità consenta di assoggettarla ad un accordo o ad una disposizione di tal genere;
    - e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto;
    - f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una società, impresa, istituzione o entità;
    - g) gestire una società, impresa, istituzione o entità, su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;
    - h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una società, impresa, istituzione o entità.

### Articolo 2

1. Si considera che tutte le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento agiscano o affermino di agire per conto del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia.

2. Si considera che le società, imprese, istituzioni o entità situate, registrate o costituite al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia ed elencate nell'allegato II del presente regolamento siano possedute o controllate dal governo della Repubblica federale di Jugoslavia o dal governo della Repubblica di Serbia.

3. Quando una persona fisica o giuridica è in possesso di elementi di prova fondati o li acquisisce, in base ai quali una persona, società, impresa, istituzione o entità rientra nelle definizioni del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia, anche se non figura negli elenchi di cui agli allegati I o II, detta persona, prima di avviare qualsiasi transazione o attività commerciale di cui agli articoli 3, 4, 5 o 7 con la persona, società, impresa, istituzione o entità in questione, presenta tali elementi di prova alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato III. Dette autorità esaminano tutte le prove fornite. Se le considerano insufficienti e non sono in grado di confermare per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse che l'attività o la transazione prospettata è vietata ai sensi del presente regolamento, la transazione o attività in questione non costituirà una violazione del presente regolamento.

#### Articolo 3

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8:

- 1) sono congelati tutti i capitali detenuti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia e appartenenti al governo della Repubblica federale di Jugoslavia o al governo della Repubblica di Serbia;
- 2) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di uno di questi governi o di entrambi, o farli beneficiare degli stessi.

#### Articolo 4

1. È vietato acquisire nuove partecipazioni o aumentare partecipazioni esistenti (minoritarie, maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità:

- situate, registrate o costituite nella Repubblica di Serbia o
- situate, registrate o costituite altrove e possedute o controllate dal governo della Repubblica federale di Jugoslavia o dal governo della Repubblica di Serbia,

in cambio o meno della fornitura di beni materiali o immateriali, servizi e tecnologie (compresi i brevetti), capitali, riduzioni di debito o altre risorse finanziarie.

2. È vietato inoltre avviare o proseguire attività tali da agevolare, promuovere o consentire in qualsiasi modo l'acquisizione o l'aumento della partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) in tali proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità.

#### Articolo 5

1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'elusione delle disposizioni degli articoli 3 e 4.

2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III e/o della Commissione.

#### Articolo 6

Fatte salve le norme comunitarie in materia di riservatezza e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le autorità competenti degli Stati membri sono abilitate ad esigere dalle banche, dalle altre istituzioni finanziarie, dalle società di assicurazioni e da altri organismi e persone tutte le informazioni pertinenti necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento.

#### Articolo 7

1. L'articolo 3 non si applica ai fondi utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

- a) pagamento delle spese correnti, compresi gli stipendi del personale locale, delle ambasciate, delle sedi consolari o delle missioni diplomatiche del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia all'interno della Comunità;
- b) trasferimenti da parte della Comunità a persone fisiche che risiedono nella Repubblica federale di Jugoslavia, versamenti previdenziali o pensionistici e trasferimenti di altri pagamenti per tutelare i diritti nel settore della previdenza sociale. I trasferimenti devono essere effettuati tramite conti bancari distinti, aperti esclusivamente a questo scopo, e il beneficiario deve poter disporre immediatamente dei fondi trasferiti in valuta convertibile;
- c) pagamento di imposte, premi assicurativi obbligatori e canoni corrisposti a fronte di servizi di pubblica utilità quali gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni, che devono essere effettuati nella Comunità da persone, società, imprese, istituzioni o entità riportate negli allegati I e II e residenti o stabilite o registrate o costituite nella Comunità;

- d) pagamento delle retribuzioni normali, incluse le indennità di disoccupazione obbligatorie, ad eccezione di premi ed altri pagamenti straordinari effettuati da società, imprese, istituzioni o entità riportate nell'allegato II e stabilite o registrate o costituite nella Comunità a favore di persone che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento siano loro dipendenti, a condizione che:
- i) tali retribuzioni siano versate in conti bancari aperti presso banche o organismi finanziari nella Comunità;
  - ii) la retribuzione di ciascun dipendente sia congrua rispetto alle retribuzioni corrisposte nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, fermi restando gli aumenti ottenuti nell'ambito di contratti di lavoro collettivi;
  - iii) in caso di sostituzione di un dipendente, al nuovo dipendente sia corrisposta la stessa retribuzione del dipendente sostituito;
- e) pagamenti per progetti a sostegno della democratizzazione, delle azioni umanitarie o aventi fini educativi nonché dei media indipendenti, ad opera della Comunità e/o degli Stati membri.

2. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica ai:

- a) pagamenti in contanti effettuati nel territorio della Repubblica federale di Jugoslavia in dinari jugoslavi o in una valuta degli Stati membri, di importo non superiore al controvalore di 150 euro;
- b) pagamenti di debiti contratti nei confronti dei governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (ad eccezione di: garanzie bancarie, performance bond, bid bond e strumenti analoghi) e all'esecuzione di ordini di pagamento provenienti da paesi al di fuori della Comunità, a condizione che i pagamenti siano versati in conti congelati detenuti dai governi suindicati presso banche o organismi finanziari nella Comunità;
- c) pagamenti per servizi di transito essenziali forniti dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia, a condizione che i suddetti servizi siano forniti alle tariffe medie applicate nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento e non siano discriminatori.

3. Fermi restando gli articoli 3, paragrafo 2 e 4, l'acquisizione di nuove partecipazioni o l'aumento di partecipazioni esistenti (minoritarie, maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari situate nella Comunità sono consentiti solo alle seguenti condizioni:

- a) i pagamenti per l'acquisizione o l'aumento della partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) sono effettuati su un conto congelato e distinto, detenuto dal precedente proprietario della proprietà immobiliare presso una banca o un organismo finanziario nella Comunità;
- b) il prezzo corrisposto per acquisire o aumentare la partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) nella proprietà immobiliare in questione è conforme al valore determinato da un esperto indipendente debitamente autorizzato;
- c) nell'operazione di cessione della partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) in una proprietà immobiliare, il venditore è una delle persone giuridiche di cui all'allegato II;
- d) tale venditore non è in possesso di altri capitali o non può accedervi;
- e) la vendita ha come unica finalità il reperimento di capitali per coprire le spese di cui al precedente paragrafo 1.

4. Per quanto concerne i pagamenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere conservate per un anno, ai fini dell'ispezione delle autorità competenti di cui all'allegato III, le prove inconfutabili del rispetto delle condizioni e degli scopi indicati.

#### *Articolo 8*

1. A norma dell'articolo 9, la Commissione è autorizzata a:

- a) modificare gli allegati I e II;
- b) concedere autorizzazioni al fine di:
  - i) scongelare fondi o metterli a disposizione del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia;
  - ii) acquisire o aumentare la partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) nelle proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità di cui all'articolo 4, qualora la mancata autorizzazione in tal senso possa ledere in modo grave il settore in questione, le società o gli interessi comunitari.

2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) e le modifiche degli allegati I o II devono essere chieste alla Commissione, dalla persona fisica o giuridica in questione, attraverso le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è autorizzata, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, a modificare l'allegato III.

*Articolo 9*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, secondo le seguenti disposizioni.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

*Articolo 10*

Il comitato di cui all'articolo 9 può esaminare tutte le questioni tecniche inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

*Articolo 11*

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1999.

possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e 8, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

*Articolo 12*

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1295/98 o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1607/98.

*Articolo 13*

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98.

*Articolo 14*

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;
- a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro.

*Articolo 15*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K.-H. FUNKE

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Persone che agiscono o affermano di agire per conto dei governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia

Milosevic Slobodan	Presidente della RFJ
<i>Famiglia di Milosevic</i>	
Gajic-Milosevic Milica	Nuora
Markovic Mirjana	Moglie
Milosevic Borislav	Fratello
Milosevic Marija	Figlia
Milosevic Marko	Figlio
<i>Governo della RFJ</i>	
Antic Bozidar	Vice ministro, Ministro del commercio (estero)
Bogdanovic Radmilo	Capo della commissione per la sicurezza del Parlamento federale
Bozovic Srdja	Portavoce, Camera federale delle Repubbliche
Bulatovic Momir	Primo ministro
Bulatovic Pavle	Ministro della difesa
Djeric Velizar	Ministro dello sport
Dragas Mirjana	Vice ministro, Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Drobnjakovic Dejan	Ministro dei trasporti
Etinski Rodoljub	Consulente legale capo presso il Ministero degli affari esteri
Filipovic Rade	Ministro dell'economia
Jevtic Milan, Magg. Gen.	Capo dell'amministrazione, Ministero della difesa
Jovanovic Zivadin	Ministro degli affari esteri
Kikic Zoran	Direttore del Dipartimento europeo, Ministero degli affari esteri
Knezevic Zoran	Ministro della giustizia
Korac Maksim	Assistente del Ministro, Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Kostic Yugoslav	Ministro senza portafoglio
Kovac Miodrag	Ministro del lavoro, della sanità e della sicurezza sociale
Ksotic Jugoslav	Ministro senza portafoglio
Kutlesic Vladan	Vice primo ministro
Latinovic Dusan	Vice ministro, Ministero della giustizia
Lilic Zoran	Vice primo ministro
Markicevic Slavenko	Vice ministro, Ministero delle telecomunicazioni
Markovic Dragan	Ministro senza portafoglio
Markovic Milisav	Vice ministro, Ministero dell'interno
Matic Goran	Ministro senza portafoglio
Minic Miomir	Portavoce, Camera federale dei cittadini
Minic Radonja	Vice ministro
Novakovic Zoran	Vice ministro, Ministero degli affari esteri
Ognjanovic Vuk	Ministro senza portafoglio

Radojevic Dojcilo	Ministro delle telecomunicazioni
Sainovic Nikola	Vice primo ministro
Savovic Margit	Ministro senza portafoglio
Sipovac Nedeljko	Ministro dell'agricoltura
Siradovic Djordje	Ministro del commercio e del turismo
Sokolovic Zoran	Ministro dell'interno
Stevanovic Aco	Vice ministro, Ministero delle telecomunicazioni
Velickovic Ljubisa, Col. Gen.	Vice ministro della difesa
Vucinic Drago	Vice ministro, Ministero delle finanze
Vujovic Nebojsa	Portavoce del Ministero degli affari esteri
Vukovic Borislav	Ministro del commercio (estero)
Vuksanovic Danilo	Vice primo ministro
Zebic Jovan	Vice primo ministro
Zelenovic Jagos	Ministro dello sviluppo, della scienza e dell'ambiente

*Governo serbo*

Andjelkovic Zoran	Presidente del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Babic Slobodan	Vicepresidente
Babovic Jovan	Ministro dell'agricoltura
Blazic Branislav	Ministro dell'ambiente
Bojic Milovan	Vice primo ministro
Cerovic Slobodan	Ministro del turismo
Cosic Zivota	Ministro dell'industria mineraria
Curcic Nikola	Vice ministro, Ministero dell'interno
Djogo-Antonovic Dusanka	Ministro aggiunto presso il Ministro dell'informazione
Djordjevic Vlastimir, Col. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'interno
Drobnjak Bosko	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Gojkovic Maja	Ministro senza portafoglio
Haliti Bajram	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Ivkovic Branislav	Ministro della scienza e della tecnologia
Jankovic Dragoljub	Ministro della giustizia
Karic Bogoljub	Ministro senza portafoglio
Karlicic Miljkan	Ministro aggiunto presso il Ministro dell'informazione
Kocovic Dragoljub	Ministro della gioventù e dello sport
Kovacevic Dejan	Ministro dell'edilizia
Krasic Zoran	Ministro del commercio
Lazic Djura	Ministro senza portafoglio
Marjanovic Mirko	Primo ministro
Markovic Radomir	Vice ministro, Ministero dell'interno
Markovic Ratko	Vice primo ministro
Milacic Borislav	Ministro delle finanze
Milenkovic Tomislav	Ministro del lavoro
Milicevic Leposava	Ministro della sanità
Milutinovic Milan	Presidente
Mircic Miroslav	«Serbi nella diaspora»
Misic Stojan, Magg. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'interno

Mitrovic Luka	Ministro dell'industria
Momcilov Paja	Ministro senza portafoglio
Nedeljkovic Miroslav	Ministro della famiglia
Nikolic Tomislav	Vice primo ministro
Perosevic Bosko	Presidente del consiglio esecutivo per la Vojvodina
Poplagic Gordana	Ministro dell'amministrazione locale
Popovic Miodrag	Assistente del Ministro dell'informazione
Radovanovic Milovan	Ministro per gli affari religiosi
Ristivojevic Dragisa	Vicecapo del Dipartimento di pubblica sicurezza
Sabovic Gulbehar	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Sedlak Ivan	Ministro senza portafoglio
Seselj Vojislav	Vice primo ministro
Simatovic Frenki	Capo delle forze speciali della sicurezza dello Stato
Simic Zeljko	Ministro della cultura
Smiljanovic Zivorad	Presidente del Parlamento della Vojvodina
Stevanovic Obrad	Vice ministro, Ministero dell'interno
Stojiljkovic Vljako	Ministro dell'interno
Tabakovic Jorgovanka	Ministro per le privatizzazioni
Todorovic Drago	Ministro dei trasporti/comunicazioni
Todorovic Jovo	Ministro dell'istruzione
Tomic Dragan	Vice primo ministro
Tomic Dragomir	Vice primo ministro
Tomovic Slobodan	Ministro senza portafoglio
Vajt Ibro	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Vasiljevic Cedomir	Ministro senza portafoglio
Veljko Odalovic	Vicecapo dell'Okrug (distretto) nel Kosovo
Visic Radmila	Vice ministro dell'informazione
Vucic Aleksandar	Ministro dell'informazione
Zekovic Petar, Magg. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'informazione
Zivkovic Vojislav	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
 <i>Forze armate</i>	
Antanasijevic, Magg.	Comandante del 57° battaglione di guardia confinaria della 3ª armata
Antonic, Col.	Vicecomandante del 52° corpo Pristina della 3ª armata
Arsenovic Konstantin, Ten. Col. Gen.	Stato maggiore dell'esercito jugoslavo, Capo della logistica
Cirkovic Mladen, Col.	Comandante della 15ª brigata corazzata della 3ª armata
Cvetic Lubinko	Vicecapo della Sicurezza nel Kosovo
Davidovic Grujica	Comandante del corpo delle forze armate di Uzice
Delic Bozidar, Col.	Comandante della 549ª brigata motorizzata della 3ª armata
Dimceviski Dragutin, Magg.	3ª armata
Djakovic Milan, Col.	3ª armata
Djakovic Milorad, Col.	52° corpo Pristina della 3ª armata
Djokic Dejan, Cap.	3ª armata
Djosan, Col.	Comandante della 52ª brigata di contraerea leggera della 3ª armata

Djudic, Col.	Comandante della 354ª brigata di fanteria della 3ª armata
Djurkovic Ljubinko, Ten. Col.	3ª armata
Ojdanic Dragoljub, Col. Gen.	Capo di stato maggiore dell'esercito jugoslavo
Farkas Geza, Ten. Col. Gen.	Capo della direzione «Informazione e Sicurezza», stato maggiore
Filic Bozidar, Ten. Col.	Portavoce del MUP sulle questioni inerenti al Kosovo
Gajic, Col.	Capo della direzione strategica Informazione e Sicurezza, stato maggiore
Gajic David	Capo della Sicurezza nel Kosovo
Gregar Mihajlo, Col.	3ª armata
Grjkovic Milos, Magg. Gen.	Presidente della Corte suprema militare
Gusic Miroљjub	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Jelic Kisman, Col.	Comandante della 243ª brigata meccanizzata della 3ª armata
Jovic Radomir, Magg.	Comandante del 55º battaglione di guardia confinaria della 3ª armata
Krga Bogdan, Magg. Gen.	Capo del secondo dipartimento (Informazione), stato maggiore
Lazarevic Vladimir, Magg. Gen.	Comandante del 52º corpo Pristina della 3ª armata
Loncar Dusan, Magg. Gen.	Presidente della Commissione della RFJ per le relazioni con l'OSCE
Lukic, Col.	Comandante della 72ª brigata delle Forze speciali
Manic, Col.	Capo di stato maggiore della 125ª brigata motorizzata della 3ª armata
Marjanovic Radomir, Col. Gen.	Vicecapo di stato maggiore
Mihajlovic Bratislav, Cap.	3ª armata
Miladinovic Radenko	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Milojevic Vukatin, Col.	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata
Milosavljevic Milivoje, Cap. I classe	Comandante locale a Prizren
Novakovic Milivoje, Col.	Capo del Dipartimento «Informazione», stato maggiore
Obradovic Milorad, Ten. Col. Gen.	Comandante della 2ª armata
Obrencevic, Magg. Gen.	Capo della procura militare
Panic Dragoljub, Magg. Gen.	Vice capo di stato maggiore per le forze terrestri, stato maggiore
Pavkovic Nebojsa, Gen.	Comandante della 3ª armata
Radjenovic Stevan, Cap.	Capo della polizia a Lipljane
Radosavljevic Stanimir, Col.	Procuratore militare, Nis
Rakocevic Aleksander, Gen.	Capo del servizio informazioni delle forze armate jugoslave
Ristic Miroљjub	MUP Kosovska Mitrovica
Samardzic Dusan, Col. Gen.	Capo dell'Ispettorato della preparazione militare, stato maggiore
Savovic Milorad, Ten. Col.	Presidente del tribunale militare della 2ª armata
Simic Miodrag, Ten. Col. Gen.	Capo di stato maggiore della 3ª armata/Nis

Susic Slavoljub, Col. Gen.	Capo del dipartimento militare presso il gabinetto presidenziale
Slivcanin Dusko, Cap. I classe	3 <sup>a</sup> armata
Smiljanic Spasoje, Ten. Col. Gen.	Comandante dell'aeronautica e della difesa contraerea
Sorak Goran, Magg.	Comandante del 53° battaglione di guardia confinaria della 3 <sup>a</sup> armata
Stankovic Ivica, Cap. I classe	3 <sup>a</sup> armata
Stefanovic, Col.	Comandante della 52 <sup>a</sup> brigata d'artiglieria della 3 <sup>a</sup> armata
Stefanovic Radojko, Col.	Comandante locale a Gnjilane
Stojanovic Momir, Ten. Col.	Capo della Sicurezza dello Stato a Pristina
Stojimirovic, Magg. Gen.	Capo di stato maggiore presso il quartier generale della 3 <sup>a</sup> armata
Stojinovic Ljubisa, Magg. Gen.	Comandante del corpo di unità speciali
Todorov, Ten. Col.	Comandante della 63 <sup>a</sup> brigata di paracadutisti
Tomic, Ten. Col.	Comandante della 211 <sup>a</sup> brigata corazzata della 3 <sup>a</sup> armata
Trajkovic Sinisa, Col.	Capo di stato maggiore della 15 <sup>a</sup> brigata corazzata della 3 <sup>a</sup> armata
Trkulja, Col.	Comandante del corpo di unità speciali
Velickovic Ljubisa, Ten. Col. Gen.	Vice capo di stato maggiore per l'aeronautica e la difesa contraerea, stato maggiore
Zdravkovic Srba, Col.	Comandante della 243 <sup>a</sup> brigata motorizzata della 3 <sup>a</sup> armata
Zec Milan, Vice Adm	Comandante della marina
Zirojevic Zeljko, Cap I classe	Ufficiale addetto stampa, corpo Pristina della 3 <sup>a</sup> armata
Zivanovic Radojko, Col.	Comandante della 125 <sup>a</sup> brigata motorizzata della 3 <sup>a</sup> armata
<i>Personne vicine al regime che sostengono con le loro attività il Presidente Milosevic</i>	
Acimovic Slobodan	Vicedirettore della Banca Beogradska
Andjelkovic Stanislav	Sindaco di Suva Reka
Antic Dragan	Direttore generale del «Politika A.D.»
Beko Milan	Direttore della «Zastava»
Bogdanovic Aleksandar	Direttore del Centro stampa «Metropol»
Bozic Ljubinko	Sindaco di Lipljane
Bozovic Radoman	Direttore esecutivo di Genex
Buba-Morina Bratislava	JUL, Commissario serbo per i profughi, Capo della Lega delle donne jugoslave, parte ricorrente nel procedimento del 7 novembre 1998
Budimirovic Dobrivoje	Presidente della «Srbijasuma»
Cekovic Jova	Funzionario dell'SPDR
Cicak Zoran	Consigliere speciale del presidente della Banca Beogradska
Dabisljevic Sveta	Sindaco di Klina
Dacic Ivica	Portavoce dell'SPS
Damjanovic Jevrem	Direttore responsabile di «Ilustrovana Politika»
Danilovic Blagoje	Giudice dell'Alta Corte serba
Djedovic Gavriilo	Direttore generale per l'estero della Banca nazionale di Jugoslavia (BNJ)
Djonovic Ivko	Direttore generale del «Takovo»

Djordjevic Ljubisa	Direttore della Banca commerciale
Djordjevic Zivorad	JUL, Direttore responsabile del quotidiano «Borba»
Djurkovic Milivoje	Sindaco di Decani
Dobic Alexander	Funzionario della Banca Beogradska
Doknic Slobodan	Sindaco di Vucitrn
Djolic Gvozdan	Capo dell'SPS locale, Aleksandrovac
Dragan Tomic	Portavoce del Parlamento serbo e Direttore di Jugopetrol
Dragas Branko	Direttore generale della Banca Beogradska
Dragisic Stevo	SRS
Fodor Oskar	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Gajevic Gorica	Segretario generale dell'SPS
Govedarica Balsa	Presidente dell'Alta Corte serba
Ivancevic Sladjana	Direttore del marketing presso PGP RTS
Ivic Zivorad	Vice presidente dell'SPS
Jablanovic Dragan	Sindaco di Leposavic
Jakovlevic Dusica	Direttore dell'Ufficio «Linee di credito» presso la Banca Beogradska
Jaksic Milorad	Direttore generale del «PTT Srbije»
Jovanovic Natasa	Capo regionale dell'SRS dello Sumadija
Jovanovic Zivotije	Capo della sezione dello JUL di Jagodino
Jovanovic Zoran	Proprietario di imprese serbe basate in Libano — Nana Sal e Menta Sal
Kalicanin Selimir	Capo della sezione dell'SPS Kosovska Mitrovica
Karic Dragomir	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karic Milenka	Donna d'affari, moglie di Bogoljub Karic
Karic Sreten	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karic Zoran	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Kertes Mihail	Direttore della Dogana federale
Krsmanovic Dragisa	Procuratore di Stato della Serbia
Krstajic Marija	Direttore del «Galenika»
Lazarevic Ivan	Funzionario della Banca Beogradska
Lenard Tatjana	Membro della direzione dello JUL, Capo del programma di Informazione RTS
Lijesevic Dragan	Ufficio Cambio, BNJ
Lincevski Vladimir	Funzionario della Banca Beogradska
Ljubicic Vladimir	Direttore generale degli «Geneks Hotels»
Ljujic Radomir	Direttore generale del «Sloboda» di Cacak
Maljkovic Nebojsa	Membro della direzione dello JUL
Maljkovic Nebojsa	Presidente della compagnia di assicurazioni «Dunav»
Markovic Ivan	Portavoce dello JUL
Markovic Zoran	Direttore esecutivo della Banca Beogradska
Martinov Suzana	Funzionario della Banca Beogradska
Matic Olivera	Funzionario della Banca Beogradska
Matkovic Dusan	Direttore degli stabilimenti siderurgici di Smederero, Vicepresidente dell'SPS
Mihajlovic Ljubomir	Funzionario esecutivo della Banca commerciale

Mihajlovic Milivoje	Sindaco di Krusevac, SPS
Mihajlovic Radoslav	Dirigente presso l'«EPS»
Mihaljevic Nena	Direttore del «Pekabeta»
Milekovic Dejan	Direttore responsabile di «TV BK Telekom»
Miletic Milivoje	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Milojevic Mihajlo	Presidente della Camera di commercio della RFJ
Milosevic Zoran	Sindaco di Obilic
Milovanovic Dragoljub-Minj	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Minic Milomir	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Miskovic Miroslav	Direttore della Banca Delta
Mitrovic Zeljko	Proprietario di «TV Pink»
Mrkovic Milutin	Direttore del «CIP»
Nicovic Djordje	Banchiere, ex Vicegovernatore della Banca Nazionale
Nikacevic Aleksandar	Direttore del «B92»
Nojic Vojislav	Sindaco di Kosovska Mitrovica
Pankov Radovan	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Pejcic Bogoljub	Direttore responsabile del «Srpska Rec»
Percevic Goran	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Peric Bogdan	Sindaco di Gnjilane
Perucic Zlatan	Presidente della Banca Beogradska
Popovic Gordana	Funzionario della Banca Beogradska
Popovic Jovo	Capo del distretto di Pec
Puric Sanja	Speaker principale di «TV Politika»
Radenkovic Dejan	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Radevic Milorad	Capo della «Federazione patriottica di Belgrado», Capo degli archivi serbi, parte ricorrente nel procedimento 23 ottobre 1998
Radovanovic Dusan	Capo regionale del Partito socialista serbo (SPS) di Nis
Radulovic Slobodan	Direttore generale di «C-Market»
Raicevic Tomica	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Raicevic Aleksandar	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Ristic Ljubisa	Presidente dello JUL
Rodic Radoslav	Proprietario di «Rodic MB»
Rodic Milan	Membro della direzione dello JUL
Roza-Despotovic Gordana	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Rugova Hajrije	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Simic Dusan	Sindaco di Pristina
Simic Sima	Sindaco di Srbica
Sokolovacki Zivko	Membro della direzione dello JUL
Stambuk Vladimir	Membro della direzione dello JUL
Stanic Nikola	Vicegovernatore della BNJ
Stankovic Srboljub	Membro della direzione dello JUL
Stanojevic Momcilo	Sindaco di Djakovica
Stevovic Vesna	Funzionario della Banca Beogradska

---

Todorovic Tihomir	Direttore di «C-Market»
Tomasevic Ljiljana	Direttore esecutivo della Banca Beogradska
Tomic Milova	Sindaco di Podujevo
Trajkovic Zdravko	Capo del distretto di Kosovska Mitrovica
Trbojevic Zarko	Primo Vicegovernatore della BNJ
Uncanin Rajko	Direttore generale del «Grmec»
Veselinovic Slavko	Capo del Consiglio per l'informazione e la propaganda nell'ambito del consiglio dell'SPS
Vlatkovic Dusan	Governatore della Banca Nazionale di Jugoslavia
Vucic Borka	Direttore della Banca Beogradska
Vucurevic Boza	Uomo d'affari impiantato a Ginevra, coproprietario della Nivada
Zecevic Milija	Banchiere
Zecevic Miodrag	Banchiere
Zivanovic Milan	Direttore generale del «GSB»
Zivkovic Zivota	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Zvetkovic Zivota	Sindaco di Aleksandrovac, SPS.

---

*ALLEGATO II*

**Società, imprese, istituzioni o entità possedute o controllate dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia (non situate nella Repubblica federale di Jugoslavia)**

*Austria*

ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria

BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinestraße 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria

BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria

CINEX, Singerstraße 2/8, 1010 Vienna, Austria

COMBICK GMBH, Neuer Markt 1, 1010 Vienna, Austria

COOPEX, Vienna, Austria

IMPEXPRODUKT, Wipplingerstraße 36, 1010 Vienna, Austria

INEX AG, Schottengasse 4/17, 1010 Vienna, Austria

INEX-INTEREXPORT, Vienna, Austria

INEX PETROL AG, Kärntner Ring 17/15, A-1010 Vienna, Austria

JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinestraße 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

METALL UND STAHL HANDELS GMBH, Seilergasse 14, 1010 Vienna, Austria

RUDIMEX GMBH, Landstrasser Hauptstraße 1/3-25, 1030 Vienna, Austria

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria

YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Argentinestraße 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria

YUGOTOURS-REISEN GMBH, Kärntnerstraße 26, Vienna, Austria

YUNIVERSAL, Singer Straße 2/15, 1010 Vienna, Austria

*Belgio*

—

*Danimarca*

JUGOSKANDIA A.B., Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen N, Denmark

YUGOTOURS, Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen N, Denmark

*Finlandia*

—

*Francia*

BANQUE FRANCO YUGOSLAVE, Paris, France

*Germania*

NAP-COMBICK ÖL GMBH, Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am Main 1, Germany

*Grecia*

—

*Italia*

CENTROCOOP ITALIANA, c/o Intex Srl., Via Della Greppa 4, 34100 Trieste, Italia (Branch office)

CENTROCOOP ITALIANA, Via Vitruvio 43, 20124 Milano, Italia

CENTROPRODUCT, ROME (a.k.a. YUGOTOURS), Via Bissolati 76, 00187, Roma, Italia

CENTROPRODUCT S.R.L. (a.k.a. YUGOTOURS), Via Agnello 2, 20121 Milano, Italia

CENTROPRODUCT, BARI (a.k.a. YUGOTOURS), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Italia

CENTROPRODUCT, TRIESTE, Via Fabio Filzi 10, Trieste, Italia

INEX TOURS INTERNATIONAL SRL, Via Vittore Pisani, 20124 Milano, Italia

INLIT SRL, V.le Vittorio Veneto 24, 20124 Milano, Italia

ITALKOPRODUCT, Piazza Cavour 3, 20121 Milano, Italia

JOINT REPRESENTATIVE OFFICE OF YUGOSLAV BANKS, Piazza Santa Maria Beltrade 2, 20121 Milano, Italia

METALIA S.R.L., Via Vittore Pisani 14, 20124 Milano, Italia

PROITAL S.R.L., Filiale di Trieste, 34122 Trieste, Italia

PROITAL S.R.L., Via Napo Torriani 3L/I, Milan, Italia

SIMPO SRL, Viale delle Fosse 30, Bassano del Grappa, Italia

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, ROME), Via Bissolati 76, 00187, Roma, Italia

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT S.R.L.), Via Agnello 2, 20121 Milano, Italia

YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, BARI), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Italia

*Olanda*

—

*Spagna*

—

*Svezia*

ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden

BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden

BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden

BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden

JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden

YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden

*Regno Unito*

AVALA SHIPPING COMPANY LTD (02423604)  
AVIATION TRADE INTERNATIONAL LTD (previously Yugomart) (02020698)  
AY BANK LIMITED  
B.S.E. TRADING LIMITED (00459589)  
BYE LTD (00503090)  
CENTROCOOP LTD (00963335)  
COMMERCE TRADE AGENCY LTD (02597627)  
FINCO (London) LTD (02701097)  
INEC ENGINEERING CO. LTD (00912641)  
KJL (London) LTD (02686224)  
METALCHEM INTERNATIONAL LTD (00915116)  
PETRO COMMERCE LTD (02592138)  
PILGRIM TOURS LTD (00519807)  
RUDEX INTERNATIONAL LTD (02426740)  
THRIFTFINE LTD (02608512)  
UNION ENGINEERING (UK) LTD (02509159)  
YUGOTOURS LTD (02778361)  
YUNIVERSAL LTD (02107573)

---

*ALLEGATO III***Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 3, 5, paragrafo 2, 7, paragrafo 4 e 8, paragrafo 2****BELGIO**

Ministère des finances  
Trésorerie  
avenue des Arts 30  
B-1040 Bruxelles  
Fax (32 2) 233 75 18

**DANIMARCA**

Danish Agency for Trade and Industry  
Tagensvej 137  
DK-2200 Copenhagen N  
Tel. (45) 35 86 86 86  
Fax (45) 35 86 86 87

**GERMANIA**

Landeszentralbank in Baden-Württemberg  
Postfach 10 60 21  
D-70049 Stuttgart  
Tel. 07 11/9 44 - 11 20/21/23  
Fax 07 11/9 44 - 19 06

Landeszentralbank im Freistaat Bayern  
D-80291 München  
Tel. 0 89/28 89 - 32 64  
Fax 0 89/28 89 - 38 78

Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg  
Postfach 11 01 60  
D-10831 Berlin  
Tel. 0 30/34 75/11 10/15/20  
Fax 0 30/34 75/11 90

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg,  
in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein  
Postfach 57 03 48  
D-22772 Hamburg  
Tel. 0 40/37 07 - 66 00  
Fax 0 40/37 07 - 66 15

Landeszentralbank in Hessen  
Postfach 11 12 32  
D-60047 Frankfurt am Main  
Tel. 0 69/23 88 - 19 20  
Fax 0 69/23 88 - 19 19

Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen  
in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt  
Postfach 2 45  
D-30002 Hannover  
Tel. 05 11/30 33 - 27 23  
Fax 05 11/30 33 - 27 30

Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland  
Postfach 10 11 48  
Tel. 02 11/8 74 - 23 73/31 59  
Fax 02 11/8 74 - 23 78

Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen  
Postfach 90 11 21  
D-04103 Leipzig  
Tel. 03 41/8 60 - 22 00  
Fax 03 41/8 60 - 23 89

Bundesausfuhramt  
Referat 214  
Postfach 51 60  
D-65726 Eschborn  
Tel. 0 61 96/9 08 - 0  
Fax 0 61 96/9 08 - 4 12

#### GRECIA

Ministry of National Economy  
Secretariat-General for International Economic Relations  
Directorate-General for External Economic and Trade Relations  
Director Th. Vlassopoulos  
Ermou and Kornarou 1  
GR-105 63 Athens  
Tel. (31) 32 86 401-3  
Fax (31) 32 86 404

#### SPAGNA

Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores  
Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior  
(Ministerio de Economía y Hacienda)  
Pº de la Castellana, 162 - Planta 9  
E-28046 - Madrid  
Tel.: 00 34 91 583 74 00  
Fax: 00 34 91 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera  
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales  
(Ministerio de Economía y Hacienda)  
Pl. de Jacinto Benavente, 3  
E-28071 - Madrid  
Tel: 00 34 91 360 45 88  
Fax: 00 34 91 583 52 14

#### FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
direction du Trésor  
Bureau E1  
139, rue du Bercy  
F-75572 Paris - cedex 12 S.P.

#### IRLANDA

for Article 2(3) Central Bank of Ireland  
Financial Markets Department  
Dame Street  
Dublin 2  
Telephone 671 6666

for Article 5(2) Central Bank of Ireland  
Financial Markets Department  
Dame Street  
Dublin 2  
Telephone 671 6666

for Article 8(2) Department of Foreign Affairs  
Bilateral Economic Relations Section  
76-78 Harpourt Street  
Dublin 2  
Telephone 408 2492

## ITALIA

Ministero del Commercio estero — Roma  
Gabinetto  
Tel. (39 6) 59 93 23 10  
Fax (39 6) 59 64 74 94

## LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères  
Direction des relations économiques internationales et de la coopération  
BP 1602  
L-1016 Luxembourg

## OLANDA

Ministerie van Financiën  
Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken  
Postbus 20201  
NL-2500 EE Den Haag  
Tel. (31 70) 342 82 27  
Fax (31 70) 342 79 05

## AUSTRIA

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten  
Abteilung II/A/2  
Landstrasser Hauptstraße 55-57  
A-1030 Wien  
  
Österreichische Nationalbank  
Otto Wagnerplatz 3  
A-1090 Wien  
Tel. (43 1) 40 420

## PORTOGALLO

Ministério das Finanças  
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais  
Avenida Infante D. Henrique, n.º 1, C 2.º  
P-1100 - Lisboa  
Tel. + 351 (1) 882 32 40/47  
Fax + 351 (1) 882 32 49  
E-mail: dgaeri@mfinancas,mailpac.pt

## FINLANDIA/SUOMI

Ulkoasiainministeriö  
PL 176  
SF-00161 Helsinki  
  
Utrikesministeriet  
PB 176  
SF-00161 Helsingfors

## SVEZIA

Riksåklagaren  
Box 16370  
S-103 27 Stockholm  
Tel. (46 8) 453 66 00  
Fax (46 8) 453 66 99  
  
Regeringskansliet  
Utrikesdepartementet  
Rättssekretariatet för EU-frågor  
Fredsgatan 6  
S-103 39 Stockholm  
Tel. (46 8) 405 10 00  
Fax (46 8) 723 11 76

## ROYAUME-UNI

Bank of England  
Sanctions Emergency Unit  
London EC2R 8AH  
Tel. (44 171) 601 4607  
Fax (44 171) 601 4309

---